

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 451<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 20 LUGLIO 1961

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,  
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

#### INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 20867	« Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termini in materia di tasse sulle concessioni governative » (1646) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima) (Approvazione):
Disegni di legge:		SPAGNOLLI, <i>relatore</i> . . . . .
Approvazione da parte di Commissioni permanenti . . . . .	20902	Pag. 20869
Deferimento all'esame di Commissione permanente . . . . .	20867	« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi » (1645) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima) (Discussione e approvazione):
« Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1° luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine per il " jet-fuel jp4 » ed il " cherosene " destinati all'Amministrazione della difesa » (1644) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima) (Approvazione):		DE LUCA Angelo, <i>relatore</i> . . . . .
BERGAMASCO, <i>relatore</i> . . . . .	20867	20869, 20873, 20876
		GAIANI . . . . .
		20875
		PIGNATELLI . . . . .
		20873, 20876
		TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .
		20874, 20876
		« Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali,

marittime ed igieniche» (1598-Urgenza) (Discussione e approvazione):

CORBELLINI, <i>relatore</i> . . . . .	Pag. 20878
GAIANI . . . . .	20877
SOLARI . . . . .	20880
* ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	20879

«Prevenzione e repressione del delitto di genocidio» (225-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (Discussione e approvazione con modificazioni) e «Disposizione relativa al delitto di genocidio» (1569), *disegno di legge costituzionale d'iniziativa del senatore Magliano* (Discussione e approvazione in prima deliberazione):

* AZARA <i>relatore</i> . . . . .	20888, 20892
CALEFFI . . . . .	20891
CINGOLANI . . . . .	20892
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	20889, 20892

#### Disegni di legge costituzionali:

«Disposizione relativa al delitto di genocidio» (1569), *d'iniziativa del senatore Magliano* (Discussione e approvazione in prima deliberazione) (*Vedi* Disegni di legge)

«Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione "Molise"» (8), *di iniziativa dei senatori Magliano ed altri* (Seguito della discussione e approvazione in prima deliberazione con modificazioni):

BERGAMASCO . . . . .	20893
D'ALBORA . . . . .	20893

#### Interpellanze:

Svolgimento (*Vedi* Mozione):

#### Interrogazioni:

Annunzio . . . . . Pag. 20903

Per lo svolgimento:

PRESIDENTE . . . . .	20906
FENOALTEA . . . . .	20906
PALERMO . . . . .	20906
SPALLINO, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i> . . . . .	20906

#### Inversione dell'ordine del giorno:

PRESIDENTE . . . . . 20868

#### Mozione e interpellanza sulla R.A.I.-TV:

Seguito della discussione e dello svolgimento:

CORNAGGIA MEDICI . . . . .	20894
VALENZI . . . . .	20899

#### Mozioni:

Annunzio . . . . . 20903

Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (Doc. 82) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	20880
SCHIAVONE, <i>relatore</i> . . . . .	20880

Votazione per appello nominale . . . . . 20887

N. B. — *L'asterisco premesso al nome di un oratore indica che il discorso è stato rivisto d'ufficio*

## Presidenza del Presidente MERZAGORA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale della seduta di ieri.

**CARELLI**, Segretario, dà lettura del processo verbale.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

### Congedi

**PRESIDENTE.** Ha chiesto congedo il senatore Criscuoli, per giorni 2

Non essendovi osservazioni, questo congedo si intende concesso.

### Annunzio di deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente

**PRESIDENTE.** Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito il seguente disegno di legge all'esame:

*della 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):*

« Regime di gestione per il periodo 1º gennaio-31 dicembre 1961, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale » (1656), d'iniziativa dei senatori Sacchetti ed altri, previo parere della 5ª Commissione.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga**

**fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1º luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa » (1644) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 della efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1º luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il "jet-fuel JP4" ed il "cherosene" destinati all'Amministrazione della difesa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che per questo disegno di legge è stata approvata la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

**BERGAMASCO**, relatore. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto 22 giugno 1961, n. 505, di cui si chiede la conversione in legge, concerne l'ulteriore proroga al 30 giugno 1962 del decreto 20 maggio 1955, n. 403, (convertito nella legge 1º luglio 1955, n. 551) e successive sue proroghe, senza soluzione di continuità, fino all'ultima, al 30 giugno ultimo scorso, concessa col decreto 16 maggio 1960, n. 406 (convertito nella legge 13 settembre 1960, n. 661).

Oggetto di tali disposizioni legislative è il trattamento fiscale — e, più precisamente, si tratta di agevolazioni sull'imposta di fabbricazione e sulla corrispondente sovrimposta di confine — per due tipi di carburanti, il cherosene ed il « jet-fuel JP4 », destinati all'Amministrazione della difesa.

Infatti, al fine di evitare che l'onere relativo ai maggiori consumi di detti carburanti in dipendenza dell'impiego dei turboreattori avesse a gravare eccessivamente sul bilancio del Ministero della difesa, si è provveduto, fin dal 1955, a fissare particolari aliquote, che da ultimo, in forza di altro decreto 30 giugno 1960, n. 590, (convertito nella legge 14 agosto 1960, n. 825) sono, per il cherosene, di lire 6.000 al quintale fino a concorrenza di 17.000 tonnellate annue, e di lire 600 al quintale per l'eventuale eccedenza, mentre, per quanto riguarda il « jet-fuel JP4 », in forza del decreto 21 gennaio 1961, n. 2, (convertito nella legge 9 maggio 1961, n. 111) sono di lire 8.850 al quintale fino a concorrenza di 18.000 tonnellate annue, e di lire 885 al quintale per l'eventuale eccedenza.

Ma dette provvidenze, a seguito della citata ultima legge di proroga, sarebbero scadute il 30 giugno ultimo scorso ed è stato, quindi, necessario provvedere ad un'ulteriore proroga, in attesa che le previste agevolazioni siano regolate in modo permanente, come avverrà, essendo esse incluse nella tabella annessa al decreto-legge recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, già approvato dalla 5ª Commissione del Senato in sede deliberante il 3 marzo ultimo scorso ed ora all'esame della Camera dei deputati. Pertanto, in attesa di tale regolamentazione definitiva, è stato necessario provvedere alla proroga delle agevolazioni esistenti al 30 giugno 1962, col decreto-legge di cui oggi si chiede la conversione in legge con procedura d'urgenza, a sensi dell'articolo 77 della Costituzione.

La Commissione finanze e tesoro si è espressa a favore del decreto legge, già approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Pas-

siamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge.

Se, ne dia lettura.

**CARELLI, Segretario:**

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 22 giugno 1961, n. 505, concernente la proroga fino al 30 giugno 1962 dell'efficacia del decreto-legge 20 maggio 1955, n. 403, convertito nella legge 1º luglio 1955, n. 551, e successivamente modificato, relativo alla concessione di aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine per il « jet-fuel JP4 » ed il « cherosene » destinati all'Amministrazione della difesa.

**PRESIDENTE.** Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

#### **Inversione dell'ordine del giorno**

**PRESIDENTE.** A causa della assenza momentanea del senatore Angelo De Luca, relatore sul disegno di legge n. 1645, prenderemo in esame, prima di tale disegno di legge, quello iscritto al punto successivo dell'ordine del giorno, e cioè il n. 1646.

**Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termine in materia di tasse sulle concessioni governative » (1646) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di

termine in materia di tasse sulle concessioni governative », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che anche per questo disegno di legge è stata approvata la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

**S P A G N O L L I**, *relatore*. Onorevoli colleghi, signor Presidente, onorevole Ministro, a nome della 5ª Commissione, riferisco brevemente sulla conversione in legge del decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, alla cui conversione ha provveduto l'altro ramo del Parlamento nella seduta del 14 decorso. Dico brevemente, perchè la relazione governativa già sufficientemente lumeggia di che trattasi. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 1º marzo 1961, n. 121, sanciva che « i dodicesimi di tassa » dovuti ai sensi dello stesso articolo dovessero essere corrisposti non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto-presidenziale. Essendo questo entrato in vigore il 23 marzo, tali dodicesimi dovevano essere versati entro il decorso 23 giugno. Come avverte, la relazione governativa, che giustifica la proroga per motivi vari, entro tale termine molti contribuenti non poterono adempiere al precetto legislativo. Questo legittima ora la proroga per il versamento, entro il 31 luglio, dei dodicesimi dovuti ad integrazione delle tasse di concessioni governative in genere (articolo 1) e, insieme, dell'annualità di tassa avente scadenza immediatamente successiva a tale data per il mantenimento in vigore dei brevetti di cui al n. 136 (sub. b) della tabella allegato A al citato testo unico (art. 2). Con questi cenni ritengo che il Senato sia sufficientemente reso edotto della sostanza del provvedimento. Di esso, pertanto, propongo senz'altro l'approvazione.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I**, *Segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 7 luglio 1961, n. 539, concernente proroga di termine in materia di tasse sulle concessioni governative.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi » (1645) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Procedura urgentissima).**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi, già approvato dalla Camera dei deputati ».

Ricordo che per questo disegno di legge è stata approvata la procedura urgentissima.

Invito pertanto l'onorevole relatore a riferire oralmente.

**D E L U C A A N G E L O**, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il punto di partenza, l'origine, cioè, di questo decreto-legge 24 giugno 1961, recante modificazioni al regime fiscale degli oli di semi, si deve trovare in un emendamento che il collegio dei chimici doganali della competente Commissione della C.E.E. ha portato ad una posizione della nomenclatura delle tariffe doganali che interessa direttamente la produzione degli oli di semi. Gli oli e i grassi di semi e la materia di origine di essi, ossia i semi e i frutti oleosi, occupano due posizioni negli elenchi di tariffa doganale: la posi-

zione 12,01 dell'elenco relativo ai semi e frutti oleosi anche frantumati, la posizione 15,12 relativa ai grassi ed oli animali idrogenati anche raffinati ma non preparati. Questa posizione di cui al numero 15,12 della nomenclatura di Bruxelles è stata emendata nel seguente modo: oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati ed oli e grassi animali solidificati o induriti con altri processi, anche raffinati ma non preparati.

Le ripercussioni sul nostro sistema economico e fiscale sono evidenti. È noto come in Italia sia operante il decreto-legge 30 ottobre 1953, n. 1323, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1952, n. 2385, con cui è stata istituita un'imposta di fabbricazione sugli oli di semi in lire seimila al quintale ed una corrispondente sovrimposta di confine per gli oli di semi. Questa sovrimposta è fissata nella misura di lire seimila al quintale se l'olio viene importato allo stato greggio e di lire 6.500 al quintale se esso è importato allo stato raffinato. Gli oli idrogenati di origine animale classificati nella posizione 15,12 della tariffa di Bruxelles non sono sottoposti alla sovrimposta di confine perchè questi si presentano allo stato pastoso o solido e non sono impiegabili per usi diversi da quelli industriali. Ciò anche in base a pareri tecnici espressi dai chimici dei laboratori delle dogane e delle imposte indirette. È ora evidente che, nella voce indicata sotto la posizione, di cui al numero 15,12, sono compresi gli oli anche parzialmente idrogenati, oli che si presentano allo stato fluido se in misura inferiore al 5 per cento; questi oli dovrebbero essere esenti dalla sovrimposta di confine e dagli oneri dell'abbinamento. Una prima conseguenza, quindi, è di natura fiscale, poichè nessuno avrebbe interesse ad importare semi oleosi, ma importerebbe oli da semi sotto la voce di oli idrogenati. Una idea della perdita dell'erario si ha considerando che, durante l'anno solare 1960, come si fa cenno e menzione nella relazione governativa, si è avuto il gettito di un miliardo 521 milioni per imposte di fabbricazione sui semi nazionali, di 5 miliardi e 947 milioni come sovrimposta di confine sugli oli importati dall'estero e di 3 miliardi e 701 milioni

come sovrimposta di confine sugli oli ottenuti da semi. In totale, si tratta di un gettito di 11 miliardi e 169 milioni, che sarebbero compromessi quasi totalmente; ma sarebbero compromessi soprattutto gli scopi che si intendevano raggiungere attraverso tali imposizioni fiscali, scopi che sono di natura protettiva nei confronti di un prodotto pregiato, intrinsecamente ed abbondantemente, anche se non sufficientemente, interessante la produzione nazionale; intendo riferirmi all'olio di oliva. L'esigenza di provvedere è chiara e non ha bisogno quindi di essere sottolineata la necessità di un provvedimento. Non ha bisogno, ancora, di essere giustificata la scelta del tipo di provvedimento, quello del decreto-legge, in relazione all'urgenza di intervenire.

Pertanto si raccomanda da sè l'approvazione del disegno di legge di conversione che stiamo esaminando. Debbo tuttavia aggiungere qualche chiarimento esplicativo. In occasione dell'emanazione del decreto-legge, si sono volute innanzitutto eliminare le zone non comprese nel decreto 30 ottobre 1952, n. 1923, che si riferiva agli oli da semi. L'esperienza ha dimostrato che esistono altri elementi di origine vegetale da cui viene estratto l'olio, elementi che sotto il punto di vista della scienza botanica sono frutti e non semi, quali il lentisco. Si provvede pertanto a considerare, alla stessa stregua dei semi, il lentisco ed altri frutti oleosi, per evitare una situazione di ingiustificato privilegio.

Si riafferma ancora la validità del decreto 26 novembre 1954, n. 1080, che ha istituito un'imposta di fabbricazione sugli oli vegetali liquidi ottenuti dalla lavorazione di oli e grassi vegetali concreti.

L'emanazione del decreto-legge ha fornito l'occasione al legislatore per tener conto di alcune esperienze acquisite negli anni di applicazione delle norme precedenti già richiamate. Innanzitutto, si è voluto allargare il campo relativo al rimborso dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, relativamente a quei prodotti industriali che erano posti in condizione di inferiorità rispetto ai similari prodotti industriali esteri, quali le resine gliceroftaliche, che godevano già del rimborso, le resine epossidiche modificate, gli oli epossi-

dati (questi due gruppi sono impiegati nelle industrie dei materiali plastici), il linoleum, le tele cerate e la gomma elastica artificiale, che godevano già del rimborso del 30 per cento. Poichè la tecnica compie passi sempre più avanzati in questi settori e scopre prodotti e applicazioni nuovi, si è ritenuto equo stabilire che il Ministro delle finanze può estendere, con proprie determinazioni, il rimborso dell'imposta di fabbricazione e della sovrimposta di confine, relative alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli suindicati. Conseguenza necessaria derivante da tali norme di rimborso è quella di controllare le fabbriche di prodotti ai quali è relativo il rimborso stesso, e all'uopo si provvede con norme analoghe a quelle in vigore in casi simili: gli articoli 5 e 6 provvedono allo scopo.

Il decreto-legge affronta, poi, il problema della circolazione degli oli da semi, e intende apportare una utile semplificazione elevando da 25 chilogrammi a 50 le quantità finora esenti dalla bolletta di legittimazione, con vantaggio evidente del produttore, del grossista e del semigrossista. A vantaggio, poi, del piccolo commerciante è stabilito l'esonero dalla bolletta di legittimazione per tutte le confezioni fino a 5 chilogrammi. Questa norma è utile anche per il Ministero, che potrà evitare di distrarre molto del suo personale specializzato per redigere le bollette e potrà destinare il personale stesso più utilmente e proficuamente ai compiti di accertamento e di controllo.

A tutela, poi, del consumatore è stato disposto un sistema di confezionamento in latine di determinata portata, chilogrammi o litri 0,250, 0,500, 1, 2, 5, con l'obbligo della indicazione della ditta e della dicitura, ben visibile, di «olio da semi», in modo che il consumatore sia posto di fronte alla massima chiarezza.

Avendo ciò sancito, si è reso necessario stabilire anche un sistema di controllo sugli stabilimenti che confezionano gli oli da semi, e quindi l'obbligo della denuncia da parte dei relativi esercenti della propria attività nei confronti degli oli da semi cotti, destinati quindi ad usi industriali. Si ripetono le disposizioni già contenute nelle leggi precedenti per quanto si riferisce alla fabbricazione, ma

col vantaggio della esenzione da ogni vincolo sulla circolazione e sul deposito.

I diritti di licenza sono stati lievemente aumentati mediante l'articolo 19, anche a compenso, sia pure parziale, dello stabilito rimborso dell'imposta concesso alle ditte che preparano determinati prodotti industriali.

Una disposizione di cui si potranno avvantaggiare i diretti utilizzatori di oli da semi, degli oli di semi idrogenati, degli oli di semi denaturati, degli oli acidi da semi, degli acidi grassi da oli e delle paste di raffinazione, è quella recante la disciplina del deposito

Innanzitutto è stata elevata da un quintale a due quintali la quota minima per l'obbligo della denuncia da parte degli esercenti per il deposito fuori fabbrica e fuori raffineria, e poi è stato concesso l'esonero dalla denuncia ai privati consumatori, ai diretti utilizzatori (quali rosticcerie, case, ospedali, eccetera) e agli esercenti la vendita al minuto.

A favore delle piccole fabbriche di oli da semi che, lavorando solo con le presse, sono costrette a perdere l'importo dell'imposta pagata in precedenza (poichè l'imposta si paga sui semi, salvo il conguaglio), quando per guasti meccanici od altri motivi indipendenti dalla volontà del titolare della fabbrica interrompono la lavorazione, è stato disposto che l'imposta pagata viene accreditata in conto di future lavorazioni.

Viene snellita la circolazione dei semi oleosi destinati ad usi diversi dalla produzione di olio, con evidente vantaggio per le categorie interessate, stabilendo che i semi oleosi, nonchè i pani e le farine di semi contenenti il 7 per cento o più di olio, importati dallo estero o di produzione nazionale, se destinati ad usi diversi dalla disoleazione, non sono soggetti al pagamento della sovrimposta di confine o dell'imposta di fabbricazione.

Sono state stabilite le pene per i trasgressori delle varie norme, e infine è stata istituita la definizione amministrativa, a mezzo dello articolo 22, che consente al trasgressore delle varie norme di assolvere la questione relativa con l'Intendenza di finanza, evitando così di subire il processo davanti all'Autorità giudiziaria.

Io ho finito la mia esposizione. Come relatore, vorrei esprimere al signor Ministro il

voto che si studi il modo di mitigare il rigore della sanzione prevista dagli articoli 18 e 19 riguardanti il ritiro della licenza. È una misura forse eccessiva, onorevole Ministro, che io in questa sede non oso chiedere sia mutata per non recare intralcio all'iter legislativo del disegno di legge, ma che forse più opportunamente potrà essere mitigata ed adeguata.

Si è chiesto da alcuni colleghi della Commissione perchè si siano stabilite con decreto-legge le norme di accertamento e di controllo relative alla imposta di fabbricazione sugli oli da semi e perchè si sia pensato di modificare le norme esistenti. È evidente (io rispondo) che, una volta stabilita una imposta di fabbricazione, questa sarebbe destinata a rimanere inapplicata, specialmente nella prima fase di esecuzione, ove mai mancassero le relative norme di applicazione. Vi è quindi un nesso logico e coerente fra i due fatti, legislativo ed applicativo.

Nella presente situazione, poi, si è voluto cogliere l'occasione per stabilire alcune norme necessarie sia in ordine a certe estensioni di rimborso, sia in ordine alla facilità dell'accertamento, sia in ordine alla semplificazione delle procedure, in modo che queste fossero vantaggiose innanzitutto per i consumatori, poi per i piccoli dettaglianti e commercianti e poi ancora per i produttori, al fine di evitare procedure macchinose che, da un punto di vista pratico, per l'Amministrazione finanziaria sono di scarsissimo rendimento.

Non credo che questo sia un procedere disarmonico; non credo che far seguire, a norme precise di imposizione (specialmente per tali imposizioni) regole e misure di applicazione e di controllo significhi procedere disorganicamente. Ciò vuol dire piuttosto soddisfare l'esigenza della celerità di applicazione della norma legislativa, che è essenziale in sede, appunto, applicativa. Per questi motivi, onorevoli colleghi, io voglio lusingarmi che tutto il Senato darà la sua approvazione al disegno di legge per la conversione in legge del decreto 24 giugno 1961, recante modificazioni al regime fiscale degli oli da semi. (*Applausi dal centro*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda

di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

**CARELLI, Segretario:**

*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1961, n. 510, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli di semi, con la seguente modificazione:

L'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 8, dell'articolo 9 — commi primo, secondo, terzo e sesto —, nonché quelle dell'articolo 11 — ultimo comma — del presente decreto si applicano due mesi dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni dell'articolo 9 — commi quarto e quinto — del presente decreto si applicano un anno dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

**PRESIDENTE.** Su questo articolo unico sono stati presentati due emendamenti da parte del senatore Pignatelli: il primo tendente a sopprimere il quarto e il quinto comma dell'articolo 9 del decreto-legge; il secondo tendente a sostituire l'articolo 23 del decreto-legge con il seguente:

« Le disposizioni dell'articolo 8, dell'articolo 9, commi primo, secondo, terzo e sesto, nonché dell'articolo 11, ultimo comma, del presente decreto, si applicano due mesi dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni dell'articolo 9, commi quarto e quinto, del presente decreto, si applicano due anni dopo la pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

Il senatore Pignatelli ha facoltà di illustrare questi emendamenti.



P I G N A T E L L I . Onorevoli colleghi, il decreto-legge sottoposto al nostro esame ha una finalità, si può dire, esclusivamente fiscale, ma nell'articolo 9 è contenuta una norma che non soltanto non ha natura fiscale, ma, per di più, non ha nesso alcuno con la riscossione dell'imposta di fabbricazione che con questo decreto-legge si va ad istituire. Tale norma, onorevole Ministro, disciplina infatti soltanto il commercio degli oli da semi in contenitori sigillati.

Ora, l'articolo 77 della Costituzione dà facoltà al Governo di emanare, sotto sua responsabilità, delle norme transitorie che abbiano valore di legge, ma soltanto in casi straordinari, che rivestano carattere eccezionale e urgente. Ella, signor Ministro, ha voluto regolare una materia che non ha nè carattere straordinario, nè carattere eccezionale, nè carattere di urgenza, attraverso un decreto catenaccio giustificatissimo. In altri termini, sotto l'interesse del fisco si vuole far passare di soppiatto, clandestinamente, anche una norma che, peraltro solo parzialmente, disciplina la materia; dico parzialmente perchè lei, prima ancora di occuparsi della disciplina dei contenitori di oli di semi, avrebbe dovuto provvedere a disciplinare l'uso dei contenitori di olio di oliva. Oggi, nel nostro Paese, sono vendute 300 mila tonnellate di olio di oliva in confezioni sigillate, il peso del cui contenuto è libero; non c'è, infatti, una disposizione legislativa che obblighi i produttori a usare recipienti di determinate dimensioni o di un certo peso. La legge stabilisce soltanto che il produttore deve indicare sul contenitore il peso e la qualità dell'olio contenuto. Onorevole Ministro, nell'altro ramo del Parlamento lei ha affermato che la norma che propongo di sopprimere è dettata per la tutela del consumatore: ella mi deve spiegare, allorchè avrò l'onore di una sua risposta, perchè il consumatore viene defraudato quando acquista una lattina di olio da semi su cui si legge « contiene 900 grammi di olio » e tale frode non subisce acquistando una lattina con 1000 grammi di contenuto.

Io credo che lei abbia usato, nell'altro ramo del Parlamento, un'espressione alquanto inesatta, implicitamente autorizzando l'unico deputato intervenuto a parlare di illecita con-

correnza. Sarebbe stata degna di attenzione, invece, la considerazione che in lattine sigillate si vendono 300 mila tonnellate di olio di oliva in confronto delle 120 mila di olio da semi vendute con lo stesso mezzo e, pertanto, sarebbe stato opportuno preoccuparsi innanzitutto di una importante produzione nazionale, quale quella dell'olio di oliva, per passare poi a quella dell'olio da semi. Comunque, il problema dei contenitori di oli, sia di semi che di oliva, va disciplinato unitariamente, e non frazionatamente, come lei sta facendo, con una norma che, inserita in questo decreto-legge, offende la Costituzione, non è pertinente e lo sottrae alla competenza di altro Ministero (ricordo fuggivamente che in questo ramo del Parlamento non è stato richiesto il parere della Commissione industria e commercio nè quello della Commissione dell'agricoltura).

Ora, onorevoli colleghi, mentre io *toto corde* sottoscrivo ed approvo il decreto che muta la disciplina del regime fiscale della produzione degli oli da semi, sottopongo alla vostra coscienza il problema che è contenuto nel mio emendamento soppressivo. Questa materia non è materia fiscale, non è materia di decreti catenaccio, è una materia che va guardata con ponderazione e integralmente, per cui io ritengo che vadano soppressi il quarto e il quinto comma dell'articolo 9.

P R E S I D E N T E . Senatore Pignatelli, vuole illustrare anche il secondo emendamento?

P I G N A T E L L I . Signor Presidente, l'emendamento modificativo dell'articolo 23 è subordinato. Se il Senato accetterà l'emendamento soppressivo dei commi quarto e quinto dell'articolo 9, io ritirerò la proposta di emendamento all'articolo 23.

P R E S I D E N T E . Sta bene.

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento del senatore Pignatelli.

D E L U C A A N G E L O , *relatore*. La Commissione, nella sua maggioranza, è contraria all'emendamento proposto all'arti-

colo 9; io, come relatore, vorrei esprimere, se mi è concesso, un mio pensiero. Il Ministro potrebbe, in prosieguo di tempo, anche studiare un'eventuale modifica al quarto comma dell'articolo 9, in ordine a quanto ha espresso il senatore Pignatelli, non essendo questa, poi, una materia, per così dire, tassativamente univoca; si potrebbe, insomma, anche opinare che con confezionamenti diversi si possano avere uguali controlli. Questo, come dicevo, è il pensiero che mi permetto di esprimere.

Per quanto si riferisce all'emendamento all'articolo 23, tendente a procrastinare — nel caso non venisse accolto l'emendamento all'articolo 9 — l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 e dell'articolo 9 a due anni dopo, devo dire che forse il periodo di due anni è eccessivo. Che si debba tener conto dei confezionamenti in atto, di quelli che già esistono nei depositi che le case già hanno fatto, mi trova d'accordo, ed il Ministro anche a questo proposito, a mio modo di vedere, potrebbe considerare tale opportunità in prosieguo di tempo, ma certamente non in questa sede, perchè ritengo, come ho detto prima, che il decreto-legge non debba subire modificazioni; ripeto, quindi, che una modificazione al riguardo potrebbe essere anche studiata successivamente.

**T R A B U C C H I**, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nei riguardi del disegno di legge non ho che da rimettermi a quella che è stata la completa relazione del senatore Angelo De Luca e, poichè sull'argomento non sono sorte discussioni, credo di poter contare senz'altro sull'approvazione del disegno di legge di conversione.

In realtà, si è trattato di un provvedimento reso necessario dalla modifica di una legge doganale, imposta dal collegio dei periti, relativamente ad una voce della tariffa doganale; era necessario impedire che, attraverso questa modificazione, i grassi solo parzialmente idrogenati potessero essere introdotti senza l'applicazione della tassa. Contemporaneamente, poichè la materia è in continua evoluzione, in quanto la chimica sta continuamente elaborando prodotti nuovi, è stato

necessario introdurre alcune voci concernenti alcuni prodotti nuovi che erano comparsi sul mercato ed alcuni prodotti di cui si usufruisce nell'industria chimica, per i quali era necessario provvedere al regime di rimborso.

Con l'occasione, si è regolata, come al solito, tutta la materia, cercando di evitare alcune disposizioni che avevano lasciato adito a procedimenti fraudolenti; si è cercato, cioè, di chiudere le porte alla frode a mano a mano che le porte venivano scoperte. Questo è tutto il contenuto del decreto-legge e del disegno di conversione; ma c'era, senatore Pignatelli, un'altra frode che stava prendendo piede, e non contro il fisco, ma contro i consumatori. Anzi, era, insieme, frode contro il fisco, da una parte, e frode contro i consumatori, dall'altra.

La frode contro il fisco avveniva, naturalmente, attraverso la vendita dell'olio di semi sfuso; di qui, pertanto, la necessità di confermare ciò che, del resto, già era stabilito, che cioè l'olio di semi deve essere venduto in contenitori chiusi, che indichino il peso e indichino, soprattutto, la fabbrica donde l'olio di semi proviene. La frode contro il consumatore, veramente frode, senatore Pignatelli, derivava dal fatto, che del resto è abbastanza noto, che, mentre su un centinaio, all'ingrosso, di ditte confezionatrici, l'80 per cento vendeva e vende in recipienti al litro esatto, cioè a 915 grammi a titolo di peso, che corrisponde esattamente al litro, alcune ditte (e purtroppo, debbo dire, non delle piccole) avevano ed hanno introdotto il sistema di vendere a 900 centilitri di olio oppure a 850 grammi al posto dei 915 grammi che corrispondono al litro. Ora, poichè si stava regolando la materia, introducendo e risanzionando l'obbligo del contenitore chiuso e sigillato, era evidente che il Governo dovesse prendersi la cura di impedire questo sistema di vendere in quantitativi che sono vicini al litro, ma che non corrispondono al litro, in contenitori in cui è bensì scritto nell'angolino della etichetta « centilitri 900 o grammi 850 », ma che evidentemente appaiono alla mostra buona massaia, che, prima di comperare l'olio, non vada a vedere fino nei più piccoli particolari, perfettamente identici al recipiente da litro, sia esso recipiente da litro o sia recipiente da

915 grammi, che corrispondono esattamente al litro. Era evidente che si stabilisse che per le misure piccole, cioè per le misure che arrivavano fino ai cinque chili, i contenitori fossero a misura fissa: 250 grammi, 500 grammi, un chilo, 2 chili e 5 chili. Tutto questo era stato stabilito nel decreto-legge con decorrenza a due mesi, perchè naturalmente è necessario fare smaltire quei contenitori pieni che già sono in commercio; ma è stato fatto presente alla Commissione finanze e tesoro dell'altro ramo del Parlamento che due mesi non sono sufficienti per lo smaltimento, anche perchè ci sono dei depositi presso le fabbriche. Per questo si è pensato all'opportunità di dare un termine più lungo; non già che l'urgenza non ci fosse, ma perchè si è voluto conciliare l'esigenza dell'urgenza con l'esigenza del commercio e dell'industria, che già avevano predisposto questi contenitori pieni.

Io mi permetto di dissentire, e con una certa durezza, da lei, senatore Pignatelli, quando lei dice che il Governo ha introdotto clandestinamente questa norma. Il fatto che se ne sia discusso ampiamente avanti la Commissione finanze e tesoro della Camera, che se ne sia discusso chiaramente all'altro ramo del Parlamento in Aula, dove era stata avanzata una proposta di ridurre il termine da un anno a sei mesi, il fatto che anche oggi se ne discuta chiaramente qui, vuol dire che non c'è stata alcuna clandestinità. Purtroppo clandestinità c'è per coloro che avevano trovato quel chiaro sistema, che del resto è abbastanza in uso nel commercio, che non significa frode agli effetti legali, perchè la quantità di olio contenuta nel recipiente, sta scritta, ma costituisce un modo di vendere 900 centilitri per un litro o 850 grammi per un chilo senza che il compratore se ne accorga. Questa non è frode, se vogliamo stare al Codice penale, ma è una cosa che il legislatore deve possibilmente impedire.

Ecco perchè nel disegno di legge è stata introdotta, niente affatto clandestinamente, ma per un'esigenza effettiva di tutela del consumatore, quella norma. Devo aggiungere che, se norma analoga potrà essere introdotta nel regime dell'olio di oliva, ciò avverrà quando il Senato, e poi la Camera, discuteranno il disegno di legge sul commercio degli

oli di oliva. Oggi non possiamo, dal punto di vista fiscale, introdurre nessuna norma in argomento, perchè si sa che l'olio di oliva non è soggetto ad imposta di fabbricazione. Vi sarà soggetto, tranne l'olio di oliva vergine, quando il Parlamento approverà il disegno di legge, ma non allo stato attuale; adesso, per la tutela del consumatore, solo ad istanza degli organi che vigilano sulla purezza dell'olio si potrà stabilire che la vendita debba avvenire in recipienti chiusi.

Invece, poichè la vendita in recipienti chiusi per noi è essenziale onde rendere possibile il controllo dei quantitativi venduti, delle qualità vendute e delle ditte confezionatrici, era naturale che in questo provvedimento si introducesse esattamente anche la norma in questione, che è a tutela del pubblico e che io credo, *melius re perpensa*, anche il senatore Pignatelli riconoscerà che è una delle poche norme buone di cui qualche volta si fa iniziatore anche il Ministro delle finanze.

Chiedo pertanto che venga respinto l'emendamento proposto dal senatore Pignatelli e che il disegno di legge venga approvato così com'è.

G A I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G A I A N I . Dopo le esaurienti dichiarazioni del Ministro delle finanze, mi resta solo da dire che sono contrario anch'io all'emendamento del senatore Pignatelli perchè sono convinto che l'articolo 9, disciplinando i contenitori e stabilendo anche il peso dell'olio contenuto nelle confezioni, garantisca il consumatore da frodi e nello stesso tempo garantisca una leale concorrenza tra tutti i produttori; non si capisce perchè vi siano dei produttori che chiedono la libertà di poter introdurre qualsiasi peso nei contenitori. Un chilo è un chilo per tutti, per i consumatori e per i produttori, e non si capisce perchè, ripeto, vi siano dei produttori che vogliono introdurre nel recipiente solo 925 grammi di olio.

Quindi credo che il Senato debba respingere l'emendamento Pignatelli e sono convinto che farà cosa più che opportuna a difesa della

lealtà della concorrenza e soprattutto a difesa del consumatore.

**PRESIDENTE.** Senatore Pignatelli, mantiene il suo emendamento?

**PIGNATELLI.** Vedo, signor Presidente, che l'Assemblea, molto più edotta di me in questa materia, sembra orientata a respingere il mio emendamento, per cui non voglio fare l'isolato sostenitore di tesi non comprese.

Mi si consenta però di dire all'onorevole Ministro che la frode non si ha soltanto col peso, ma si consuma soprattutto con la qualità, per cui coloro che le hanno suggerito il quarto e il quinto comma denunzino sui contenitori del loro olio le varietà dei semi da cui l'hanno estratto e non ingannino il consumatore con espressioni di fantasia. Io ho visto confezioni di 900 grammi, quelle cioè contro cui oggi si legifera, sulle quali è scritto regolarmente il seme di provenienza, quale l'arachide, che è seme di primissima qualità in questo settore. Comunque, ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Poichè ha dichiarato di non voler rimanere isolato, ritira anche l'emendamento subordinato?

**PIGNATELLI.** Onorevole Presidente, io propongo di rinviare da un anno a due anni l'applicazione del provvedimento, perchè le ditte sono attrezzate per la produzione di determinate lattine, e chi ha qualche cognizione industriale non può darmi torto quando dico che vi è bisogno di una diversa attrezzatura per la produzione di un nuovo genere di lattine. Inoltre in commercio se ne trovano già in notevole quantità. Mi sembra pertanto che, poichè per altre circostanze analoghe sono stati concessi periodi di tempo molto superiori ad un anno, anche in questo caso il signor Ministro potrebbe aderire alla mia richiesta.

**PRESIDENTE.** Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il proprio avviso sull'emendamento subordinato del senatore Pignatelli.

**DE LUCA ANGELO, relatore.** Onorevole Presidente, ho già espresso il parere della Commissione; posso aggiungere il voto che il Ministro studi la possibilità di dare la proroga in un prosieguo di tempo.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Il Governo è contrario, ed ha già fatto molta fatica, all'altro ramo del Parlamento, a portare questa proroga da sei mesi ad un anno per rendere possibile lo smaltimento. Sarei sicuro che, se il Senato oggi approvasse i due anni, probabilmente ritorneremmo, domani, dall'altro ramo del Parlamento con il periodo di un anno. Vorrei pregare pertanto il Senato di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

D'altra parte, ritengo che in un anno i recipienti in circolazione possano essere smaltiti regolarmente.

**PRESIDENTE.** Senatore Pignatelli, mantiene l'emendamento?

**PIGNATELLI.** Insisto, perchè la Commissione mi ha confortato di un parere favorevole.

**PRESIDENTE.** Metto in votazione l'emendamento subordinato presentato dal senatore Pignatelli.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(Non è approvato).*

Metto a voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche » (1598-Urgenza)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche ».

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Gaiani. Ne ha facoltà.

G A I A N I . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1598, concernente l'assegnazione di fondi al bilancio del Ministero dei lavori pubblici per opere stradali, marittime ed igieniche, consiste in una nuova variazione di bilancio, affrettatamente sottoposta al nostro esame, nell'imminenza della chiusura dell'esercizio finanziario.

Dobbiamo ancora una volta lamentare e criticare questo sistema che impedisce una accurata ed approfondita discussione, da parte del Parlamento, di provvedimenti tanto importanti come questo che stiamo esaminando. Questo metodo, ormai invalso da parte del potere esecutivo, contrasta anche con gli impegni, assunti dal Governo in altra occasione, di presentare le note di variazione entro il 30 maggio. Sono perciò grato al relatore, senatore Corbellini, Presidente della 7ª Commissione, non solo per la critica rivolta al Governo, per la presentazione con la procedura di urgenza di provvedimenti tanto importanti come questo che stiamo discutendo e come quello che è stato approvato dall'Assemblea la settimana scorsa, riguardante l'eliminazione di abitazioni malsane, eccetera, ma soprattutto per la sua chiara e documentata relazione, che ci ha messo in grado di approfondire la discussione nel merito del disegno di legge al nostro esame.

La presentazione di questo disegno di legge conferma le critiche più volte da noi rivolte alla politica di investimenti del Ministero dei lavori pubblici, politica frammentaria e disorganica, che non tiene conto delle reali esigenze del Paese e del grado di urgenza dei vari problemi che devono essere affrontati e risolti. Nel caso particolare, lo stesso relatore afferma: « L'insufficienza dei fondi stanziati in bilancio per le categorie di opere in esso indicate si era già da tempo dimostrata notevole e non poteva perciò venire trascurata ». Invece, purtroppo, è stata trascurata; infatti, nonostante l'urgenza e l'importanza delle opere stradali, marittime e igieniche cui si riferisce il disegno di legge che stiamo

discutendo, negli stanziamenti del bilancio del Ministero dei lavori pubblici esse hanno trovato impegni di spesa irrisori. Mentre per le strade, secondo il diligente studio del nostro relatore, per soddisfare tutte le legittime richieste degli Enti locali, occorrerebbe una spesa annua di quattro miliardi, la somma stanziata in bilancio nell'esercizio 1960-61 era appena di 135 milioni. Con questo disegno di legge la somma viene elevata di 200 milioni nell'esercizio che sta per terminare. In questo modo l'impegno finanziario è stato più che raddoppiato, ma resta sempre assolutamente insufficiente e il problema delle strade non viene affatto risolto.

E ciò che è più grave è che, mentre la viabilità minore è in molte regioni in stato pietoso, lo Stato si appresta a spendere oltre mille miliardi per il Piano autostradale.

Per quanto riguarda le opere marittime, la situazione non è meno grave. Cosa veramente incredibile è che, di fronte all'aumentato traffico marittimo, di fronte all'aumentato tonnellaggio della flotta mercantile italiana, siano stati ridotti gli stanziamenti in bilancio per le infrastrutture necessarie, negli ultimi quattro anni. Ma il problema non sarà risolto aggiungendo ai cinque milioni stanziati nel bilancio 1960-61 i 12 milioni previsti dal nuovo disegno di legge, quando si pensi che, secondo le cifre citate nella relazione, le domande avanzate da parte dei Comuni per il completamento dei porti già iniziati e per opere nuove assommano a oltre 8 miliardi e comportano un contributo dello Stato pari ad una annualità di oltre 374 milioni. Sono dati incontrovertibili, per cui i 5 milioni all'anno praticamente non affrontano neppure lontanamente il problema, così grave, delle infrastrutture per le opere marittime.

Infine, per quanto riguarda le opere igieniche, la situazione non è migliore, anzi vorrei dire che è peggiore. Per acquedotti, fognature, ospedali ed opere assistenziali igieniche minori, le richieste di contributo da parte dello Stato assommano a 470 miliardi, mentre nel bilancio 1960-61 erano iscritti, in base alle leggi n. 589 e n. 649, 400 milioni di lire. Perciò mi pare non sia possibile soddisfare le inderogabili esigenze di quasi tutte le regioni italiane. Se anche vogliamo aggiungere

i 600 milioni previsti dal nuovo disegno di legge, non è chi non veda l'enorme sproporzione che vi è tra le esigenze del Paese e lo sforzo che il Governo ha compiuto ed intende compiere.

Credo non sia il caso di dilungarsi sulle esigenze del Paese. Sono migliaia i nostri Comuni che abbisognano di acquedotti, di fognature, di ospedali, e non solo nel Mezzogiorno. Affrontare questi problemi con mezzi adeguati deve essere un impegno di fondo per lo Stato italiano. Ma purtroppo ciò non è stato fatto e non si intende neppure fare. Onorevoli colleghi, poichè il totale delle domande giacenti richiede un impegno totale, per le opere di queste categorie, di circa mille miliardi, non è certo col modesto disegno di legge che stiamo discutendo, e che comporta un impegno finanziario di 812 milioni, che potranno essere soddisfatte. Ma ciò che è veramente grave, e su cui richiamo la sua attenzione, onorevole Ministro dei lavori pubblici, è che, di fronte alle esigenze del Paese per le strade, per le opere marittime e per le opere igieniche, nel bilancio 1961-1962, cioè nel bilancio già approvato dalla Camera e che deve essere sottoposto ancora al nostro esame, sono previsti gli stessi irrisori impegni del bilancio precedente, e cioè rispettivamente 135 milioni per le strade, 5 milioni per i porti e 400 milioni per le opere igieniche. Ciò significa che non si vogliono affrontare e risolvere i problemi di fondo della vita civile del nostro Paese.

Il fatto è che la politica degli investimenti del Ministero dei lavori pubblici e del Governo è orientata, non tanto verso la soluzione dei problemi vitali delle nostre popolazioni, quanto verso una subordinazione agli interessi dei grandi monopoli privati. E, in fondo, un problema di scelte politiche attuate nella politica della spesa; è infatti questione di scelte e di priorità di spese. La politica del Governo, a carattere di frammentarietà e di settore, non è collegata ad una visione di insieme, a una programmazione democratica di sviluppo economico, equilibrato e in grado di ridurre i divari tra le diverse regioni e le diverse classi sociali.

Ed è per questo che, mentre vengono investiti centinaia di miliardi in autostrade ed in altre direzioni, problemi così importanti,

come quelli di cui noi oggi stiamo discutendo, vengono trascurati.

Ma non posso, signor Ministro e onorevoli colleghi, tacere un'altra grave critica al disegno di legge al nostro esame, e precisamente al modo con cui si intende provvedere alla copertura della spesa. All'articolo 2 si prevede infatti di coprire la spesa con le entrate del provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti d'appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro, oltre che con una frazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge n. 589 del 30 giugno 1960.

Ora, mentre la seconda e la terza Legge sono già in vigore, la legge relativa alle modifiche al regime tributario dei contratti di appalto non esiste ancora, con la conseguenza che neppure la copertura esiste o almeno non esiste per l'intera spesa: perciò questo disegno di legge praticamente è illegittimo e non può essere approvato, non essendo stato rispettato l'articolo 81 della Costituzione.

Mi pare che la stessa 5ª Commissione abbia riconosciuto l'illegittimità di una copertura che si richiama ad una legge ancora inesistente.

Onorevoli colleghi, a parte questa considerazione, pure estremamente importante e di fondo, che investe problemi di principio, anche se con questo disegno di legge verranno aumentati i fondi del Ministero dei lavori pubblici per le opere stradali, marittime e igieniche per il 1960-61, il nostro voto sarà negativo, prima di tutto perchè l'aumento dei fondi è irrisorio ed insufficiente e in secondo luogo perchè col nuovo bilancio 1961-62 si continua sulla stessa strada da noi ripetutamente criticata; in terzo luogo, infine, perchè disapproviamo il sistema delle variazioni di bilancio portare *in extremis* davanti al Parlamento, senza neppure consentire un'adeguata ed approfondita discussione.

**P R E S I D E N T E.** Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**C O R B E L L I N I, relatore.** Per brevità, ritengo che possa senz'altro riferirmi a quanto è stato esposto, molto chiaramente

mi sembra, nella mia relazione dalla quale il senatore Gaiani ha attinto i dati che gli hanno offerto lo spunto per le sue considerazioni. Sostanzialmente il provvedimento in esame ha una importanza ben diversa e più lineare di quanto è apparso dalle parole di critica del senatore Gaiani. Infatti nella relazione si riferisce con tutta precisione che il maggiore gettito dipendente dalle modificazioni introdotte nella tassa sui contratti in borsa, derivanti dalla legge 18 agosto 1960, n. 826, e nel regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni, dovrà essere utilizzato per integrare gli stanziamenti disposti nell'esercizio 1960-61 relativi al finanziamento di opere pubbliche di cui le domande sono giacenti presso il Ministero dei lavori pubblici e non possono venire accolte per mancanza dei fondi necessari. Trattasi di richieste, fra cui alcune urgenti, avanzate dagli Enti locali, di cui ho fatto elencazione nella relazione, per l'esecuzione di opere marittime, di opere igieniche e di opere stradali, tutte relative al bilancio dell'esercizio 1960-61 testè chiuso. L'iniziativa del Ministero mi sembra pertanto lodevole e tempestiva. Infatti il Ministero ha detto al riguardo: utilizziamo questo aumento di stanziamento nei tre capitoli proprio per far fronte alle domande inevase che ho avuto cura di indicare, in modo particolare per provvedere al completamento e all'esecuzione di opere igieniche, acquedotti, fognature, opere assistenziali ed igieniche. Vi sono numerose domande giacenti che i Comuni aspettano di vedere accolte, per un importo totale di circa 1000 miliardi in valore capitale. Il maggiore contributo che deriva da un maggior incremento dei gettiti dell'anno passato, che ho ricordato, potrà soddisfare richieste molto più modeste, dell'ordine di 20 miliardi di lavori; ma è bene che tali somme siano subito utilizzate, dato che sono già disponibili. Non abbiamo quindi che compiacerci che il Governo abbia proposto questa legge soprattutto perchè si possano subito, nei limiti del finanziamento, completare le opere già iniziate. Pertanto invito il Senato ad approvare il disegno di legge così come l'abbiamo discusso in Commissione, in base agli elementi di utilizzazione di questi nuovi fondi che ho indicato nella relazione.

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro dei lavori pubblici.

\* **Z A C C A G N I N I**, *Ministro dei lavori pubblici*. Devo aggiungere pochissime parole per rimettermi all'esauriente e completa relazione del relatore. Non si vogliono, in questa sede, risolvere i problemi che presentano i grossi inconvenienti che vi sono stati denunciati: si tratta, bensì, di una cosa modesta, che ha soprattutto, nelle intenzioni del Ministro proponente, lo scopo di provvedere al completamento di alcune opere che sono state iniziate e che è urgente completare. Per questo, raccomando al Senato di voler approvare il provvedimento.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora alla discussione degli articoli. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I**, *Segretario*:

#### Art. 1.

I limiti d'impegno di cui all'articolo 6, n. 2, lettere a), b) e d), della legge 26 ottobre 1960, n. 1201, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1° luglio 1960-30 giugno 1961, sono elevati rispettivamente di lire 200 milioni, 12 milioni e 600 milioni.

(È approvato).

#### Art. 2.

Alla copertura della spesa prevista dal precedente articolo si farà fronte, per l'esercizio 1960-61, con una frazione delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 18 agosto 1960, n. 826, e, per l'esercizio 1961-62, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dal provvedimento concernente modifiche al regime tributario dei contratti di appalto e delle concessioni di pubblico servizio agli effetti dell'imposta di registro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Solari. Ne ha facoltà.

**SOLARI.** A nome del Gruppo del Partito socialista italiano giustifico il « no » che diamo a questo disegno di legge. È noto che noi siamo per principio contrari alle variazioni alla spesa del bilancio, e questo senza entrare nel merito del caso particolare. Noi siamo tutti d'accordo che è necessario che il Governo debba predisporre in tempo lo studio degli stanziamenti necessari per soddisfare le crescenti esigenze che vi sono nei settori delle strade, delle opere igieniche e delle opere marittime. Ma, onorevole Ministro, lei accettando la relazione del senatore Corbellini, ha accettato anche il « monito » che ha diretto al Governo. E non è col « monito » che si correggono questi errori, senatore Corbellini, ad un determinato momento non basta scrivere le cose che anche noi accettiamo e poi votare a favore.

Non siamo favorevoli a correzioni di questo genere perchè ci fanno pensare come in corso di esercizio si proceda per soddisfare qualche grosso cliente: pubblico, ecclesiastico, eccetera. Sono tante le cose illegittime che succedono in questo senso in Italia per cui ci troviamo spesso di fronte a cattiva volontà del Governo; lo diceva prima il collega Gaiani. Anche per il prossimo bilancio, onorevole ministro Zaccagnini, noi troviamo la stessa scarsa disponibilità di mezzi per queste esigenze crescenti che riconoscete tali anche voi, e tuttavia non vi decidete mai a rimediare come si conviene. Ecco, quindi, giustificato — senza che sia un'opposizione preconcepita, la nostra — il « no » che dirà a questo disegno di legge il Gruppo senatoriale socialista.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

### **Discussione e approvazione del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa (Doc. 82).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa.

Onorevoli colleghi, con questa discussione viene ora al nostro esame il testo proposto dalla Giunta del Regolamento del Senato per le norme regolamentari che disciplinano il procedimento dei giudizi d'accusa previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

Come è certamente noto al Senato, la difficile elaborazione del testo ha richiesto un approfondito studio ed un lungo esame che si è protratto per più mesi, sia da parte della Giunta del Regolamento della Camera dei deputati sia da parte della Giunta del Regolamento del Senato, che hanno lavorato, poi, di intesa, attraverso il Comitato di coordinamento presieduto dal nostro collega Paratore.

Innanzitutto, indirizzo sia al senatore Paratore sia al Comitato di coordinamento il ringraziamento per il proficuo lavoro compiuto.

Faccio quindi presente che una parte di queste norme, concernenti le persone e gli organi estranei al Parlamento, figura in un apposito disegno di legge, che, firmato da tutti i membri della rispettive Giunte del Regolamento, è stato presentato simultaneamente alla Camera dei deputati e al Senato. Le altre norme sono, invece, quelle su cui il Senato è chiamato ad esprimere il proprio avviso.

Prima di chiudere questo preambolo, devo rivolgere anche un ringraziamento al Segretario Generale, che ha condotto personalmente tutto lo studio e le trattative su questo importantissimo argomento. (Vivi applausi).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**SCHIAVONE, relatore.** Il preambolo dell'onorevole Presidente già illustra di per sé quello che è l'oggetto delle norme che ci accingiamo ad esaminare; tali norme



si rapportano essenzialmente a tre istituti configurati da una legge costituzionale la quale ha integrato gli articoli 90, 96, 134 e 135 della Costituzione.

La legge cui mi riferisco si occupa della Commissione, che viene chiamata Commissione inquirente; si occupa dei giudici aggregati, che devono far parte della Corte costituzionale; si occupa dei commissari d'accusa; dopo aver fissato la struttura di questi tre istituti, si occupa del procedimento vero e proprio.

Per quanto concerne i giudici aggregati dirò, molto brevemente, che occorre che ogni dodici anni sia fatto un sorteggio di sedici tra 45 elementi nominati con le norme per le elezioni dei giudici della Corte costituzionale; ed è stabilito come si debba procedere a questa nomina, nel sorteggio, quando si debba, per ipotesi, ripetere l'elezione, nel caso che i 45 si riducano a meno di 36.

Per ciò che concerne, poi, la Commissione inquirente, sono disciplinate delle norme molto dettagliate — sulle quali ritengo superfluo soffermarmi a lungo — circa l'incompatibilità, l'astensione, le ricusazioni e così via, circa la composizione della Commissione ed altre norme di carattere particolare su cui, ripeto ancora, sarebbe inutile indugiare.

Per ciò che concerne i commissari d'accusa, il numero è variabile; questi devono eleggere un presidente tra di essi, ed anche in rapporto ai commissari sono previste delle particolari ragioni di ineleggibilità.

Vengo ora al procedimento, che è quanto mai semplice e lineare: chi deve investire la Commissione d'inchiesta dell'inchiesta stessa è il Presidente della Camera dei deputati, cui pervengono la denuncia, il rapporto o il referto e cui sono trasmessi gli atti da parte dell'Autorità giudiziaria.

Una volta investita la Commissione d'inchiesta, essa ha dinanzi a sé varie vie: la prima potrebbe essere quella della dichiarazione di incompetenza, perchè non si riscontrano i fatti previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione. Ma vi sono delle ipotesi un po' meno semplici: vi è l'ipotesi che, per caso, la Commissione non ravvisi il fatto attendibile ed allora ci può essere l'archiviazione; così come può darsi che la Commissione si per-

suada che non ci siano elementi per dover mettere in stato di accusa. Ora, in rapporto a questi due istituti, l'archiviazione e il non procedere, sorgevano difficoltà, non gravi, che il Comitato di coordinamento ha dovuto superare. E il criterio prevalso è questo: di non far sì che questi giudizi, quello sull'archiviazione e l'altro sul non doversi procedere, debbano essere definitivi. È infatti previsto che, qualora nella Commissione non si raggiunga una certa quota di voti per l'archiviazione o per il non doversi procedere, in questi casi sia possibile un riesame da parte dell'Assemblea, e per Assemblea si intende il Parlamento in seduta comune.

Superate queste difficoltà, le norme ulteriori procedono spedite e sono quelle più comuni. Quindi non penso di dovermi attardare ad illustrare queste norme ulteriori, per le quali mi riferisco alla relazione scritta. Pertanto chiedo che il Senato voglia approvare questo corpo di norme che forma un regolamento a sé da allegare al Regolamento del Senato.

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli del Regolamento. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario* :

## TITOLO I

### DEGLI ORGANI DEL PROCEDIMENTO D'ACCUSA

#### CAPO I

#### DEI GIUDICI AGGREGATI DELLA CORTE COSTITUZIONALE

##### Art. 1.

*(Elezione dei giudici aggregati)*

L'elenco previsto dall'articolo 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è costituito di 45 persone aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore.

L'elenco è formato ogni dodici anni, mediante elezione, dal Parlamento in seduta comune, osservando le modalità stabilite per l'elezione dei giudici ordinari della Corte costituzionale.

Con le stesse modalità il Parlamento provvede ad elezioni suppletive qualora per sopravvenute vacanze l'elenco si riduca a meno di 36 persone.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati dal Presidente della Camera dei deputati al Presidente della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.

*(È approvato).*

## CAPO II

### DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

#### Art. 2.

*(Elezione della Commissione inquirente)*

Il Senato (la Camera), ogni volta che si rinnova, provvede alla elezione dei dieci senatori (deputati) componenti la Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, secondo le norme seguenti.

Il Presidente del Senato (della Camera), intesi i Presidenti dei Gruppi parlamentari e il Presidente della Camera (del Senato), determina la ripartizione dei dieci seggi di commissario tra i vari Gruppi, in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi stessi nella formazione della Commissione inquirente.

In conformità della ripartizione prevista dal comma precedente e su designazione dei Gruppi parlamentari, il Presidente forma la lista dei candidati e la sottopone al voto dell'Assemblea.

La votazione è fatta a scrutinio segreto, a norma dell'articolo 80 del Regolamento del Senato (dell'articolo 98 del Regolamento della Camera).

Con le stesse modalità il Senato (la Camera) elegge dieci commissari supplenti.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

*(Rifiuto della nomina. Divieto di dimissioni)*

I commissari possono rifiutare la nomina, dandone comunicazione al Presidente dell'Assemblea entro tre giorni dalla nomina stessa.

Decorso tale termine non possono dare le dimissioni.

*(È approvato).*

#### Art. 4.

*(Incompatibilità e astensione)*

L'ufficio di commissario è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio, di Ministro, di Sottosegretario di Stato o di Commissario del Governo.

I commissari non possono essere ricusati.

Hanno tuttavia facoltà di astenersi, con il consenso del Presidente della Camera dei deputati, nei casi in cui il Codice di procedura penale ammette la riconsuazione del giudice o quando esistono gravi ragioni di convenienza.

Devono astenersi i commissari che abbiano ricoperto le cariche indicate nel primo comma nel periodo in cui si sono verificati i fatti per cui si procede.

*(È approvato)*

#### Art. 5.

*(Sostituzione dei commissari)*

Nei casi di rifiuto della nomina, cessazione dall'ufficio, astensione e impedimento, i commissari effettivi sono sostituiti dai commissari supplenti appartenenti allo stesso Gruppo, secondo l'ordine di designazione del Gruppo stesso.

La sostituzione è disposta dal Presidente della Camera alla quale il commissario appartiene.

*(È approvato).*

## Art. 6.

*(Costituzione della Commissione inquirente)*

La Commissione inquirente è convocata per la prima volta e ad ogni sua rinnovazione dal Presidente della Camera sentito il Presidente del Senato, per procedere alla elezione del Presidente, di due Vice presidenti e di due Segretari, a norma dell'articolo 4 del Regolamento della Camera.

La convocazione deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione della Commissione, ovvero dei dieci deputati o dei dieci senatori nel caso di elezione parziale per rinnovazione di una sola Camera.

Successivamente la Commissione è convocata dal suo Presidente.

*(È approvato).*

## Art. 7.

*(Validità delle sedute e delle deliberazioni.  
Divieto di astensione dal voto)*

Le sedute della Commissione non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

I commissari non possono astenersi dal voto.

*(È approvato).*

## Art. 8.

*(Ufficio di segreteria)*

L'ufficio di segreteria della Commissione inquirente è costituito di dipendenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, messi a disposizione dai rispettivi Presidenti, sentito il Presidente della Commissione.

Durante i lavori della Commissione, all'ufficio di segreteria possono essere addetti,

su richiesta del Presidente della Commissione stessa, magistrati, cancellieri o segretari degli uffici giudiziari.

*(È approvato).*

## Art. 9.

*(Sede della Commissione)*

La Commissione inquirente ha sede presso la Camera dei deputati.

*(È approvato).*

## CAPO III

## DEI COMMISSARI DI ACCUSA

## Art. 10.

*(Numero ed elezione  
dei commissari di accusa)*

Il Parlamento, deliberata la messa in stato di accusa, determina il numero dei commissari di accusa previsti dall'articolo 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e provvede alla loro elezione con votazione a scrutinio segreto.

Ogni membro del Parlamento vota per un numero di persone pari a quello dei commissari da eleggere. Si intendono nominati coloro che ottengono il maggior numero di voti.

*(È approvato).*

## Art. 11.

*(Ineleggibilità e incompatibilità)*

Non possono essere eletti commissari d'accusa coloro che hanno fatto parte del Governo in carica nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati nell'atto d'accusa.

Ai commissari d'accusa si applicano le disposizioni degli articoli 3 e 4, primo comma.

In caso di incompatibilità sopravvenuta o conosciuta in un momento successivo all'elezione, la decadenza dall'ufficio di commissari-

rio è dichiarata dal Presidente della Camera dei deputati.

(È approvato).

Art. 12.

(Sostituzione)

Non si fa luogo alla sostituzione dei commissari d'accusa sempre che ne rimanga in carica almeno uno.

Nel caso di rifiuto della nomina, di cessazione dall'ufficio o di impedimento di tutti i commissari, il Parlamento è riunito in seduta comune entro dieci giorni per provvedere alla loro sostituzione.

(È approvato).

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO  
INNANZI AL PARLAMENTO

CAPO I

DELLA INCHIESTA  
DELLA COMMISSIONE INQUIRENTE

Art. 13.

(Inizio del procedimento d'accusa)

La Commissione inquirente inizia il procedimento per la messa in stato di accusa, ai sensi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, in seguito a rapporto, referto o denuncia ad essa trasmessi a norma dell'articolo seguente.

(È approvato).

Art. 14.

(Rapporto, referto, denuncia e trasmissione di atti da parte dell'autorità giudiziaria)

Il Presidente della Camera dei deputati, ricevuto un rapporto, un referto o una denuncia relativi a un fatto previsto dagli ar-

ticoli 90 e 96 della Costituzione e accertate, se del caso, l'autenticità, lo trasmette alla Commissione inquirente, dandone notizia al Presidente del Senato.

Negli stessi modi provvede nell'ipotesi di trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 10 della legge...

La Commissione può chiedere ai Presidenti delle due Camere di dare comunicazione alle rispettive Assemblee delle trasmissioni previste dai commi precedenti.

(È approvato).

Art. 15

(Convocazione della Commissione)

Il Presidente della Commissione inquirente convoca la Commissione entro dieci giorni dal ricevimento degli atti trasmessi a norma del primo e del secondo comma dell'articolo precedente.

(È approvato).

Art. 16.

(Dichiarazione di incompetenza della Commissione inquirente)

L'ordinanza, con la quale la Commissione inquirente dichiara, a norma dell'articolo 14 della legge..., la propria incompetenza perchè il fatto non rientra nelle ipotesi degli articoli 90 e 96 della Costituzione, è trasmessa ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee

(È approvato).

Art. 17

(Archiviazione)

Quando la Commissione inquirente, esperite, se del caso, sommarie indagini preliminari, ritiene che la notizia del fatto è manifestamente infondata, delibera con ordinanza l'archiviazione.

Copia della ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere.

(È approvato).

#### Art. 18.

(Revoca dell'archiviazione)

Se la deliberazione di archiviazione è approvata con il voto favorevole di meno dei quattro quinti dei componenti della Commissione, i Presidenti delle due Camere ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee nella prima seduta successiva.

Qualora entro cinque giorni dalla comunicazione prevista dal comma precedente o dalla seconda di esse, se fatte in date diverse, la maggioranza assoluta dei membri del Parlamento lo richieda, la Commissione procede all'inchiesta.

La richiesta è presentata in forma scritta al Presidente della Camera alla quale i richiedenti appartengono.

I Presidenti delle Camere verificano l'autenticità delle firme.

Il Presidente del Senato trasmette immediatamente al Presidente della Camera le richieste a lui pervenute

(È approvato).

#### Art. 19.

(Apertura dell'inchiesta)

Se la Commissione non delibera l'archiviazione o se questa è revocata a norma dell'articolo precedente, il Presidente dichiara aperta l'inchiesta con ordinanza.

Copia dell'ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee.

È trasmessa altresì ai commissari d'accusa qualora a carico dell'inquisito sia già in corso un giudizio innanzi alla Corte costituzionale.

(È approvato).

#### Art. 20.

(Deliberazione di non doversi procedere)

Compiuta l'inchiesta, la Commissione, se non ritiene di proporre al Parlamento la messa in stato di accusa, delibera di non doversi procedere.

Se la deliberazione è approvata a maggioranza di tre quinti dei componenti della Commissione, questa provvede con ordinanza e ne trasmette copia ai Presidenti delle due Camere per la comunicazione alle rispettive Assemblee.

Se la deliberazione è approvata con il voto favorevole di meno di tre quinti dei componenti, la Commissione presenta una relazione per il Parlamento secondo le disposizioni dell'articolo seguente.

(È approvato).

#### Art. 21.

(Relazione della Commissione)

La relazione della Commissione al Parlamento in seduta comune deve contenere la enunciazione del fatto e del titolo del reato, l'indicazione delle prove raccolte, l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto della deliberazione, le conclusioni.

Se la relazione propone la messa in stato d'accusa, le conclusioni devono riportare l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Nell'approvare la relazione la Commissione nomina uno o più relatori per sostenere la discussione innanzi al Parlamento.

La relazione è presentata ai Presidenti delle due Camere ed è stampata e distribuita secondo le disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati.

(È approvato).

#### Art. 22.

(Rimessione al Parlamento della deliberazione di non doversi procedere)

Nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 20, entro cinque giorni dalla distribuzione della relazione, la maggioranza asso-

luta dei componenti del Parlamento può chiedere al Presidente della Camera dei deputati che la deliberazione di non doversi procedere sia rimessa all'esame del Parlamento in seduta comune.

La richiesta deve contenere un ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa, con l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda.

Si applicano le disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 18.

Il Presidente della Camera, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento entro dieci giorni dalla richiesta.

*(È approvato).*

#### Art. 23.

*(Commissioni parlamentari d'inchiesta)*

Le Commissioni parlamentari d'inchiesta nominate da una o da entrambe le Camere, anche con legge, per gli stessi fatti che formano oggetto di un'inchiesta d'accusa o ad essi connessi, debbono sospendere la propria attività e trasmettere gli atti alla Commissione inquirente non appena ricevano comunicazione dalla Commissione stessa dell'inizio delle indagini.

Se il Parlamento in seduta comune delibera la messa in stato di accusa, la Commissione parlamentare d'inchiesta decade dal proprio ufficio.

Negli altri casi la Commissione riprende la sua attività, ma è vincolata ai fatti accertati e alle decisioni prese dalla Commissione inquirente o dal Parlamento.

*(È approvato).*

## CAPO II

### DELLA MESSA IN STATO DI ACCUSA

#### Art. 24.

*(Convocazione del Parlamento in seduta comune)*

Se la relazione della Commissione inquirente propone la messa in stato d'accusa o se viene presentata la richiesta prevista dal-

l'articolo 22, il Presidente della Camera dei deputati, sentito il Presidente del Senato, convoca il Parlamento in seduta comune entro dieci giorni dalla distribuzione della relazione o dalla presentazione della richiesta.

*(È approvato).*

#### Art. 25.

*(Discussione)*

La discussione inizia con la relazione orale della Commissione.

Salvo che non sia diversamente stabilito, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del capo X del Regolamento della Camera dei deputati.

*(È approvato).*

#### Art. 26.

*(Nuove indagini della Commissione inquirente)*

Prima che sia esaurita la discussione generale, cinquanta membri del Parlamento possono chiedere che venga dato incarico alla Commissione inquirente di compiere ulteriori indagini assegnando un congruo termine.

Il Parlamento delibera sulla richiesta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

La Commissione, adempiuto l'incarico, presenta una relazione suppletiva scritta.

*(È approvato).*

#### Art. 27.

*(Deliberazione di messa in stato d'accusa)*

Esaurita la discussione generale, il Presidente pone in votazione le conclusioni della relazione della Commissione quando queste propongono la messa in stato d'accusa.

Se le conclusioni della Commissione propongono il non doversi procedere, viene posto in votazione l'ordine del giorno inteso a disporre la messa in stato d'accusa.

Sulle conclusioni della Commissione che propongono la messa in stato d'accusa e sull'ordine del giorno previsto dal comma precedente non è consentita la presentazione di emendamenti nè di ordini del giorno.

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e può essere disposta per parti separate.

La deliberazione di messa in stato d'accusa è adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento.

*(È approvato).*

#### Art. 28.

##### *(Trasmissione dell'atto di accusa alla Corte costituzionale)*

Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione del Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte costituzionale, unitamente alla relazione della Commissione inquirente e agli atti e documenti del procedimento.

Comunica altresì il nome dei commissari d'accusa e del presidente del Collegio di accusa previsto dall'articolo 18 della legge...

*(È approvato).*

#### Art. 29.

##### *(Divieto di rinvii)*

Quando il Parlamento è riunito in seduta comune per un procedimento di accusa non sono ammessi rinvii, ma soltanto brevi sospensioni della seduta disposte insindacabilmente dal Presidente.

*(È approvato).*

### DISPOSIZIONE FINALE

#### Art. 30.

##### *(Ripartizione delle spese tra le due Camere)*

Le spese per il funzionamento della Commissione inquirente sono ripartite a metà tra le due Camere.

*(È approvato).*

### Votazione per appello nominale

**P R E S I D E N T E .** Passiamo ora alla votazione del Regolamento nel suo complesso. Ricordo che l'articolo 7 del Regolamento del Senato prescrive la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. Indico pertanto la votazione per appello nominale.

Coloro i quali sono favorevoli risponderanno sì, coloro che sono contrari risponderanno no.

Estraggo a sorte il nome del Senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto il nome del senatore Arcudi).*

Invito il Senatore Segretario a procedere all'appello, iniziandolo dal senatore Arcudi.

**C A R E L L I ,** *Segretario, fa l'appello.*

*(Segue la votazione).*

*Rispondono sì i senatori:*

Angelilli, Angelini Cesare, Azara;

Baldini, Baracco, Barbareschi, Bardellini, Battaglia, Battista, Bellisario, Bergamasco, Bertoli, Bertone, Bisori, Boccassi, Bonafini, Borgarelli, Bosco, Bosi, Braccesi, Buizza, Busoni, Bussi;

Cadorna, Caleffi, Carboni, Carelli, Caristia, Caroli, Cenini, Cervellati, Ceschi, Cianca, Cingolani, Conti, Corbellini, Cornaggia Medici, Crespellani, Crollanza;

D'Albora, De Bosio, De Giovine, De Leonardis, De Luca Angelo, De Luca Luca, Desana, Di Grazia, Di Prisco, Di Rocco, Donini;

Fenoaltea, Ferretti, Fiore, Florena, Focaccia, Franza;

Gaiani, Galli, Gallotti Balboni Luisa, Garlato, Gava, Gelmini, Genco, Gianquinto, Gombi, Gramegna, Grampa, Granata, Granzotto Basso, Grava, Guidoni;

Imperiale, Indelli, Iorio;

Jannuzzi, Jodice;

Lami Starnuti, Latini, Leone, Lombardi, Luporini;

Macaggi, Magliano, Mammucari, Mancino, Marabini, Mariotti, Masciale, Massari, Medi-

ci, Mencaraglia, Menghi, Merloni, Messeri, Militerni, Molè, Moltisanti, Moneti, Mott;

Oliva;

Pagni, Pajetta, Palermo, Palumbo Giuseppina, Parri, Pasqualicchio, Pastore, Pelizzo, Pellegrini, Piasenti, Picardi, Pignatelli, Piola, Ponti;

Ragno, Restagno, Riccio, Ristori, Roasio, Romano Domenico, Ronza, Ruggeri, Russo;

Salari, Samek Lodovici, Santero, Schiavone, Scocimarro, Secchia, Secci, Sibille, Simo-

nucci, Solari, Spagnoli, Spallino, Spano, Spezzano;

Tessitori, Tinzi, Tirabassi, Trabucchi, Turani;

Vaccaro, Valenzi, Vallauri, Valmarana, Valraldo, Venudo;

Zaccari, Zane, Zelioli Lanzini, Zotta e Zucca.

*Sono in congedo i senatori:* Berlingieri, Chabod, Criscuoli, De Unterrichter, Ottenlenghi.

## Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

### Risultato di votazione

**P R E S I D E N T E .** Proclamo il risultato della votazione per appello nominale sul complesso del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa:

Senatori votanti . . . . .	153
Maggioranza dei componenti del Senato . . . . .	125
Favorevoli . . . . .	153
Contrari . . . . .	—

*(Il Senato approva).*

**Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio » (225-B)** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* e, in prima deliberazione, del disegno di legge costituzionale: « **Disposizione relativa al delitto di genocidio** » (1569), d'iniziativa del senatore Magliano.

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Prevenzione e repressione del delitto di genocidio », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati; e del disegno di legge costituzionale di iniziativa del senatore Magliano: « **Disposizione relativa al delitto di genocidio** ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

\* **A Z A R A**, *relatore.* Potrei senz'altro rimettermi alla relazione scritta, ma dirò brevissime parole per chi non avesse avuto il tempo di leggerla. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite approvò una Convenzione internazionale per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio, la cui ratifica fu approvata dal Senato fin dal 2 dicembre 1958. Poi il testo del Senato passò alla Camera e questa rilevò che il reato di genocidio, qualificato come reato politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, sarebbe stato escluso dall'estradizione in forza degli articoli 10 e 26 della Costituzione. Ritornato il disegno di legge al Senato, nella Commissione 2ª fu rilevato che, prevedendosi la possibilità dell'estradizione di un cittadino, era indispensabile dire esplicitamente che quei delitti, essendo commessi in violazione del diritto delle genti, non fossero da considerarsi come reati politici. Tale soluzione, pur essendo moralmente e logicamente ineccepibile, finiva tuttavia per violare una disposizione ordinaria e i citati articoli della Costituzione. La nostra Commissione, pur accettando tutti gli emendamenti nel testo del Senato introdotti dalla Camera, ha ritenuto su questo punto, e su questo punto soltanto, che



fosse necessario adottare una disposizione di legge costituzionale e ha dato mandato al suo Presidente, senatore Magliano, di provvedere al riguardo. Egli ha assolto magnificamente il compito con il disegno di legge costituzionale che viene ora all'esame del Senato in prima lettura, con lo stralcio dell'articolo 9 dal testo della Camera, in questi termini: « Articolo unico — I reati preveduti nella convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 e resa esecutiva in Italia con la legge 11 marzo 1952, n. 153, non sono considerati reati politici ai fini della estradizione » Si intende, soltanto ai fini della estradizione. Non ho altro da aggiungere

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

**DOMINEDO',** *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, il Senato, discutendo ed approvando, se crederà, questo disegno di legge costituzionale, sia pure in uno scorcio di seduta, si trova in presenza di una questione estremamente delicata, già discussa da questa Assemblea, poi passata dinanzi all'altro ramo del Parlamento, e ora nuovamente tornata e sottoposta al vostro esame. Cioè a dire, nell'ambito della legge di applicazione e traduzione interna della Convenzione internazionale sul genocidio, una norma ha diviso le due Camere. Parecchie minori modifiche, approvate dalla Camera dei deputati, hanno trovato il conforto della vostra Commissione di giustizia che le ha accolte con legge ordinaria, cioè le modifiche che vanno dagli articoli 1 a 8, ma la modifica introdotta dalla Camera, con legge ordinaria, all'articolo 9, è sembrato alla vostra Commissione di giustizia dovesse essere approvata, invece, con legge costituzionale.

Non ho bisogno di dire con quale deferenza profonda, non fatta di parole, ma di sentimento verso la Commissione di giustizia e verso il Senato, io dirò che, aderendo alla proposta della vostra Commissione di giustizia di considerare come materia di legge co-

stituzionale la modifica introdotta dalla Camera dei deputati, non posso tuttavia tacere che lo spirito, con cui da parte dell'altro ramo del Parlamento (chi vi parla era allora presidente della Commissione di giustizia della Camera) fu proposto l'articolo 9, oggi sottoposto al vostro esame, fu almeno e certamente quello di operare nel rispetto della Costituzione.

Tanto meglio se il Senato, tutore scrupoloso della Carta e dei diritti supremi del nostro ordinamento, ritiene oggi di rivestire della forma della legge costituzionale questa innovazione. Tanto meglio, ma si ritenne allora, almeno per lo spirito che informò l'emendamento, che la formula proposta potesse operare nel perfetto rispetto della Costituzione, in questo senso che, dicendosi che il reato di genocidio non è considerato reato politico agli effetti dell'estradizione, si è inteso, o si sarebbe inteso, salvo il voto sovrano del Senato, dire che anche un concetto recepito in Costituzione come reato politico, come moltissimi altri concetti, proprietà, possesso, impresa, azienda, è suscettibile di movimento. Nessuno pretenderà di dire che i concetti giuridici recepiti nella Costituzione siano cristallizzati per l'eterno. Quindi la Camera ha ritenuto di poter dire che anche i concetti recepiti nella Costituzione fossero suscettibili di evoluzione in senso civile, libero e democratico e che, per scrupolo di delicatezza, si dovesse usare qui la formula non già che il reato di genocidio non è delitto politico agli effetti dell'estradizione, bensì, in perfetta aderenza al testo della Convenzione internazionale, che il reato di genocidio non può essere considerato delitto politico agli effetti dell'estradizione. Infatti il genocidio è un reato di tale gravità che trascende gli estremi dell'articolo 8 del Codice essendo *crimen laesae humanitatis*, che va oltre, cioè, il mero concetto di reato politico accolto nel nostro Codice penale e recepito nella Costituzione.

Onorevoli senatori, era mio dovere dare questi chiarimenti per precisare lo spirito con cui fu votata quella norma dalla Camera dei deputati, la quale ritenne, in perfetta coscienza, di camminare nell'orbita costituzionale votando una legge ordinaria e non una legge costituzionale. Il Senato e la sua Com-

missione di giustizia hanno creduto, pur rispettando quest'impostazione — ne sono certo perchè ho avuto l'onore di partecipare ai lavori della Commissione — di fare un passo oltre, quasi per un tuziorismo maggiore. Nulla nuoce quando eccediamo nel rispetto verso la Carta, ritenendo di dover applicare la forma della legge costituzionale, anzichè quella della legge ordinaria.

Con queste dichiarazioni e con questo spirito, ho l'onore di associarmi alle proposte della Commissione di giustizia, oggi sottoposte all'approvazione del Senato della Repubblica.

**P R E S I D E N T E .** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge n. 225-B.

Si dia lettura dell'articolo 1 sul testo modificato dalla Camera dei deputati.

**C A R E L L I , Segretario :**

**Art. 1.**

*(Atti diretti a commettere genocidio).*

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare lesioni personali gravi a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.

Chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale, commette atti diretti a cagionare la morte o lesioni personali gravissime a persone appartenenti al gruppo, è punito con la reclusione da ventiquattro a trenta anni. La stessa pena si applica a chi, allo stesso fine, sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso.

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

L'articolo due è rimasto invariato. Si dia lettura dell'articolo 3.

**C A R E L L I , Segretario :**

**Art. 3.**

*(Circostanza aggravante).*

Se da alcuno dei fatti preveduti negli articoli precedenti, deriva la morte di una o più persone, si applica la pena dell'ergastolo.

**P R E S I D E N T E .** Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Gli articoli 4, 5 e 6 sono rimasti invariati. Si dia lettura dei primi due commi dell'articolo 7.

**C A R E L L I , Segretario :**

**Art. 7.**

*(Accordo per commettere genocidio).*

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5 e nel secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da uno a sei anni.

Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere il delitto preveduto nel primo comma dell'articolo 6 della presente legge, e il delitto non è commesso, ciascuna di esse è punibile, per il solo fatto dell'accordo, con la reclusione da tre mesi ad un anno.

**P R E S I D E N T E .** Metto ai voti questi due commi. Chi li approva è pregato di alzarsi.

*(Sono approvati).*

L'ultimo comma è rimasto invariato. Metto ai voti l'articolo 7 nel suo complesso nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 8.

C A R E L L I , *Segretario* :

Art. 8.

(*Pubblica istigazione e apologia*).

Chiunque pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli da 1 a 5, è punito, per il solo fatto della istigazione, con la reclusione da tre a dodici anni.

La stessa pena si applica a chiunque pubblicamente fa l'apologia di alcuno dei delitti preveduti nel comma precedente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

C A R E L L I , *Segretario* :

Art. 9.

(*Estradizione*).

Agli effetti della legge penale, i delitti preveduti nella presente legge, in quanto commessi in violazione del diritto delle genti, non sono considerati delitti politici.

P R E S I D E N T E . La Commissione ha proposto la soppressione di questo articolo. Metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 9. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

R U S S O , *Segretario* :

Art. 10.

(*Competenza per materia*).

La cognizione dei delitti, consumati o tentati, preveduti nella presente legge appartiene alla Corte di assise.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Caleffi. Ne ha facoltà.

C A L E F F I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ritorna finalmente al Senato dopo due anni da che noi di questa parte, e per tutti il collega Sansone ed io, avevamo proposto un articolo aggiuntivo col quale si prevedeva l'estradizione del reo, articolo che non era previsto nel progetto di legge presentato dal Governo, in applicazione dell'accordo internazionale contro il delitto di genocidio. Era quella l'unica variante, rispetto alla convenzione internazionale, che si proponeva al disegno di legge proposto. Il Governo e la Commissione allora, cioè due anni fa, come i colleghi certamente ricorderanno, furono dell'opinione che non si potesse prevedere l'estradizione del reo di genocidio, in quanto il genocidio era considerato dal Governo e dalla Commissione reato politico.

Ci opponemmo a questo in una breve ed accalorata ma serena discussione, nella quale si confusero anche un po' i Gruppi, cioè non si votò a seconda dei settori politici bensì a seconda di una concezione più larga, più vasta. Fummo accusati allora di aver fatto del sentimentalismo, fummo accusati di portare delle note pietistiche che non erano in discussione, che non riguardavano la legge.

Ebbene, è intervenuto il processo Eichmann che ha clamorosamente confermato non soltanto quanto noi avevamo affermato qui circa la natura e il carattere di questo delitto, ma è andato molto oltre nel far constatare al mondo che il genocidio è un super-delitto, come è stato qui da noi definito, è un reato che non poteva essere previsto da alcun Codice perchè successivo alla formulazione di tutti i Codici del mondo, almeno nella misura colossale di attuazione che sappiamo, nella Germania nazista.

Ora, noi siamo perplessi di fronte alla proposta della nostra Commissione, non tanto perchè non siamo d'accordo nella sostanza, quanto perchè temiamo che ancora una volta si possa verificare un'ulteriore perdita di tempo. Badate bene, nei due anni e mezzo da che questa legge è stata approvata dal Senato sono avvenuti diversi fatti, in Ita-

lia, i quali in base a questa legge sarebbero stati punibili. Che cosa aspettiamo a prevenire questi reati, a dichiarare di fronte alla opinione pubblica, anche alla nostra finalmente, che il razzismo ed il genocidio sono reati sordidi, sono reati che stanno al di sotto perfino del reato comune? Credo sia giunto il tempo di fare questo.

Peraltro, poichè temiamo fortemente che, opponendoci alla proposta di legge costituzionale della Commissione con un articolo separato per quanto riguarda l'estradizione del reo, si andrebbe incontro ad un nuovo esame da parte della Camera, e quindi ad un'ulteriore perdita di tempo molto grave, accettiamo la proposta della Commissione e voteremo a favore del disegno di legge così come è stata presentata, pur riconfermando che ci sembra superfluo il voto di una legge costituzionale apposita perchè, tanto il Senato in prima istanza quanto la Camera, quanto il Senato ancora oggi, e la Commissione prima di noi, hanno dichiarato solennemente che il reato di genocidio non è reato politico, ma è un super-reato, è un reato contro l'umanità

**P R E S I D E N T E** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Cingolani. Ne ha facoltà.

**C I N G O L A N I**. Confermo con questa dichiarazione di voto, quanto già dissi a suo tempo, e cioè che il genocidio è un reato tale da superare qualunque *crimen laesae maiestatis*. Quindi *in toto* condannabile. (*Approvazioni*).

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla discussione del disegno di legge costituzionale: « Disposizione relativa al delitto di genocidio », d'iniziativa del senatore Magliano.

Dichiaro aperta la discussione generale. Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore

**A Z A R A**, *relatore*. Non ho niente da aggiungere alle dichiarazioni già rese a proposito del precedente disegno di legge.

**P R E S I D E N T E**. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.

**D O M I N E D O**, *Sottosegretario Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo non ha niente da aggiungere alle precedenti dichiarazioni.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo allora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

**C A R E L L I**, *Segretario*:

*Articolo unico.*

I reati preveduti nella Convenzione sulla prevenzione e repressione del delitto di genocidio, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948 e resa esecutiva in Italia con la legge 11 marzo 1952, n. 153, non sono considerati reati politici, ai fini dell'estradizione.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

**Seguito della discussione e approvazione in prima deliberazione con modificazioni del disegno di legge costituzionale: « Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione " Molise " » (8), di iniziativa dei senatori Magliano ed altri.**

**P R E S I D E N T E**. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale di iniziativa dei senatori Magliano ed altri: « Modifica all'articolo 131 della Costituzione e istituzione della regione " Molise " ».

Dobbiamo passare all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

C A R E L L I , *Segretario*:

Art. 1.

L'articolo 131 della Costituzione della Repubblica italiana è così modificato:

« Sono costituite le seguenti Regioni:

- 1 — Piemonte;
- 2 — Valle d'Aosta;
- 3 — Lombardia;
- 4 — Trentino-Alto Adige;
- 5 — Veneto;
- 6 — Friuli-Venezia Giulia;
- 7 — Liguria;
- 8 — Emilia-Romagna;
- 9 — Toscana;
- 10 — Umbria;
- 12 — Lazio;
- 13 — Abruzzi;
- 14 — Molise;
- 15 — Campania;
- 16 — Puglia;
- 17 — Basilicata;
- 18 — Calabria;
- 19 — Sicilia;
- 20 — Sardegna ».

(È approvato).

Art. 2

Ai fini della elezione del Senato della Repubblica, il Molise avrà il numero di senatori che gli compete per la sua popolazione.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

D ' A L B O R A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E Ne ha facoltà.

D ' A L B O R A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge che abbiamo esaminato e discusso modifica l'articolo 131 della Costituzione ed istituisce la Regione del Molise. Esso porta la firma di colleghi di quasi tutti i partiti ma, per giustificate riserve a suo tempo avanzate, non figurano, fra i proponenti, rappresentanti del Partito democratico italiano. È per questo che mi è sembrato opportuno annunciare il mio voto favorevole al provvedimento, che, secondo me, ha solo carattere squisitamente amministrativo.

Certo i fratelli d'Abruzzo apprenderanno con rammarico la notizia di questo distacco (*Interruzione del senatore Magliano*) ma il loro dispiacere sarà attenuato dalla consapevolezza dei motivi storici e pratici che lo hanno determinato e che sono stati ampiamente esaminati. Non era possibile, tra l'altro, continuare ad obbligare i molisani a lunghi, costosi, disagiati trasferimenti per la cura dei loro legittimi interessi, sia privati, sia pubblici.

E concludo con un auspicio e un augurio. Quale eletto in un collegio della Campania, desidero formulare l'auspicio che i molisani, facendo onore alle loro nobilissime tradizioni di saggezza, possano presto trovare il modo per l'equo e giusto componimento della questione relativa all'impiego delle acque del Biferno. Quale rappresentante della Nazione e quale monarchico, invece, desidero formulare l'augurio sincero e sentito, per gli amici del Molise, che la nuova Regione abbia vita prospera e rigogliosa e sappia concorrere come sempre ha fatto, con l'intelligenza, la laboriosità, la tenacia, il lavoro dei suoi cittadini, al progresso economico e sociale del Paese e possa, nel ricordo sempre vivo delle 38 medaglie d'oro acquistate dai suoi figli sui campi di battaglia, continuare, mentre ne celebriamo il Centenario, a consolidare l'unità della Patria.

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il senatore Bergamasco. Ne ha facoltà.

B E R G A M A S C O . Il voto favorevole che darò al disegno di legge non pregiu-

dica naturalmente in nessun modo la posizione del Partito liberale italiano in ordine al problema regionale. Il voto significa soltanto che, se e quando un ordinamento regionale sarà attuato in Italia, noi saremo favorevoli a che, oltre alle regioni tradizionali previste dalla Costituzione, vi sia anche la Regione Molise.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti in prima deliberazione, il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

**Seguito della discussione di una mozione e dello svolgimento di una interpellanza sulla R.A.I.-TV**

**P R E S I D E N T E .** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della mozione n. 33 dei senatori Pastore ed altri e dell'interpellanza n. 464 dei senatori Busoni ed altri relative alla R.A.I.-TV.

È iscritto a parlare il senatore Cornaggia Medici. Ne ha facoltà.

**C O R N A G G I A M E D I C I .** Onorevole Ministro, onorevoli senatori, io credo non si possa prendere la parola su una mozione presentata dal Partito comunista circa le attività radiotelevisive italiane senza rivolgere innanzitutto un pensiero — e questa mi sembra l'occasione propizia — a quei geni italici che hanno consentito, dopo tanti secoli di aspettativa, di poter finalmente valersi di leggi infinitamente sapienti che la Provvidenza aveva predisposto e che erano rimaste occulte. . . (*interruzione del senatore Gianquinto*). Se avessi una voce intonata, caro Gianquinto, ti sentiremmo come un cantore, ma prima intonati ai maestri della musica veneziana o a quelli della tua Sicilia e poi parla. Dicevo che dobbiamo esser grati a questi geni italici che ci hanno consentito la trasmissione a distanza del pensiero, del sentimento ed, in epoca recente, anche delle immagini. L'Italia ha portato in questo campo un contributo decisivo. Non è

il caso di ricordare soltanto Alessandro Volta o Guglielmo Marconi, è il caso piuttosto di dare stasera uno sguardo a quello che queste scoperte meravigliose, le scoperte della radiodiffusione, hanno consentito anche a salvezza della vita umana. Io penso, onorevoli senatori, che le nostre discussioni non debbano rimanere sempre su un terreno strettamente politico, partitico, ma debbano per così dire espandersi e darci occasione per esprimere dei sentimenti di gratitudine prima di tutto a quegli uomini di scienza, a quei tecnici, a quegli operatori che hanno consentito, per esempio, il salvamento di infinite navi sugli oceani e che consentono oggi la radioguida, per la quale la navigazione aerea, che diventava, in certe condizioni, impossibile, oggi diventa facilitata anche nelle condizioni più proibitive di volo.

Ma alla R.A.I. e alla Televisione italiana io credo vada data, onorevole Ministro, un'altra testimonianza, la testimonianza, cioè, di essere stata capace di realizzare una rete di radio diffusione — dico radio diffusione per riferirmi alla radio propriamente detta come pure alla televisione — la quale, dal punto di vista tecnico, veramente ci può essere invidiata.

E per chi abbia solo un'informazione approssimativa di quale sia la difficoltà di queste diffusioni, soprattutto le diffusioni televisive, in un Paese dall'orografia impervia come l'Italia, è facile riconoscere che bisogna veramente dare atto ai nostri tecnici di avere avuto la capacità di superare queste difficoltà e di far giungere ovunque, finalmente, anche in zone dove forse la cultura era arretrata, l'annuncio di nuove nozioni, una possibilità di arricchimento intellettuale e, così, contribuire ad una maggiore unificazione nazionale.

La mozione che è stata presentata ha avuto, — mi rivolgo a lei, senatore Ferretti — la sua adesione; lei mi consentirà di fare, questa sera, con lei, non so esattamente se della scherma di fioretto o della scherma pesante di spada.

**F E R R E T T I .** L'arma che vorrete!

**C O R N A G G I A M E D I C I .** Prendo proprio occasione dal suo intervento, se-

natore Ferretti, per la vecchia amicizia personale e sportiva che ci lega! Lei si è lamentato, stamane, che la R.A.I.-TV non è sufficientemente obiettiva, non è sufficientemente disponibile.

F E R R E T T I . Per noi no, per lei sì!

C O R N A G G I A M E D I C I . Vede, senatore Ferretti, stamane lei si lamentava che tante volte il suo nome non è ricordato sui giornali; io le dicevo che, pur avendo ieri in Senato parlato per 37 minuti, alcuni giornali di oggi — che si dicono paragonativi — non facevano il mio nome. Lei sa bene che queste cose dipendono dal proto e da tanti altri motivi: non ci perdiamo in queste cosuccie, ma vediamo il problema di fondo!

Parlo, dunque, con lei, facendo della scherma pesante. So quanto ella abbia anche sofferto per il fascismo — non lo dimentico! — però vi fu un momento in cui ella presiedeva all'informazione, se non erro; è esatto? Evidentemente, lo faceva con quella sua garbatezza toscana, con quell'ingegno che tutti noi le riconosciamo! Ma, dica un po', senatore Ferretti, le voci — e mi rivolgo anche all'onorevole senatore Cingolani — le voci libere che la radio avrebbe allora dovuto diffondere, perchè il popolo italiano conoscesse la verità ed altre ispirazioni, erano o non erano raccolte dalla radio del tempo?

C I N G O L A N I . No!

C O R N A G G I A M E D I C I . Dice di no, il collega Cingolani! Pare, dunque, che lei, senatore Ferretti, dovrebbe almeno riconoscere che un grande progresso, dai suoi tempi, si è fatto. Parlo del Ferretti della prima maniera, perchè lei è un Ferretti di tre maniere — me lo consenta! — appartiene ad una vecchia famiglia di nobili e, si sa, avete dovuto navigare attraverso i secoli per arrivare fino a questo momento; c'è il Ferretti, dunque, di una certa ortodossia, il Ferretti fiero oppositore e il Ferretti, lo vogliamo sperare, conquistato per sempre, nonostante certe sue indicazioni politiche, alla democrazia. Riconosce, dunque, senatore Fer-

retti, che un grande passo in avanti si è fatto?

E ai miei amici di quest'altra parte — mi rivolgo a lei, senatore Leone — che cosa dovrò dire? Verrà ora qualcosa anche per lei, senatore Leone!

Non nominerò alcuna regione, dirò semplicemente che oltre certe frontiere — perchè saremmo dei miopi se non riconosciamo che oggi ci sono delle frontiere nelle quali è prevalente, apparentemente, una data forma di vita — può darsi che anche oltre queste apparenti frontiere per insopprimibile spirito di libertà e di democrazia autentica che, direi con Leone XIII, o è cristiana, o non è, in quanto esige il pieno rispetto della persona umana, una occulta democrazia esista. Ma quale monotonia di espressione all'esterno! Non è certamente una forma politica nella quale vi può essere la polifonia, ma vi è veramente solo una monotonia. Ora io mi compiaccio con voi, onorevoli colleghi del Partito comunista, che cominciate a sentire qui, in Italia, la necessità di una libertà sempre maggiore, perchè mi auguro che voi possiate essere banditori (*interruzioni dalla sinistra*), oltre quelle frontiere ideali di cui ho parlato, di quella libertà che è la sostanza e l'anima della nostra vita. (*Applausi dal centro. Vivaci e ripetute interruzioni dalla sinistra. Richiami del Presidente*).

P A S T O R E . Parliamo della Repubblica italiana.

C O R N A G G I A M E D I C I . Va bene, senatore Pastore, ed allora parliamo della Repubblica italiana, parliamo della maggioranza politica del popolo italiano e parliamo della espressione realizzatrice di questa volontà politica che è il Governo della Repubblica italiana. (*Interruzioni dalla sinistra. Repliche dal centro*). Nella vostra mozione innanzitutto vi richiamate ad una decisione della Corte costituzionale. Pare a me che la decisione della Corte costituzionale 13 luglio 1960, n. 59, affermando legittimo il monopolio statale, voleva affermare soprattutto una realtà che in Italia è anche di ordine economico. Conservando questa concentrazione del potere e delle possibilità di radiodiffusione

nelle mani dello Stato si consentiva ad ogni cittadino di avere, a condizioni sopportabili, i benefici di quelle scoperte e i vantaggi di quelle realizzazioni di cui ho parlato dianzi. E, poichè ho l'onore di parlare non privatamente, ma, seppure indegnamente, a nome del Gruppo cui molto mi onoro di appartenere, debbo esaminare rapidissimamente, perchè l'ora è tarda e fa caldo, quelle che sono le direttive sulle quali la vostra mozione vorrebbe portare il Parlamento e — mi consenta, onorevole ministro Spallino — il Governo.

La prima cosa che voi chiedete è che il Governo faccia opera perchè vengano discussi in Parlamento i progetti di legge da tempo presentati. Pare a me che una volta per sempre sia opportuno precisare qui che in Italia il potere non è unificato, ma è articolato. I poteri del Parlamento non sono i poteri del Governo, e i singoli appartenenti alle Camere hanno, per il loro Regolamento, la possibilità di far discutere i disegni di legge che credono. (*Interruzioni dalla sinistra*). Ma, poichè questi disegni di legge si trovano davanti all'altro ramo del Parlamento, consenta, senatore Pastore, proprio per quel nobile senso giuridico che ella da giornalista e da uomo politico ha sempre dimostrato, che io riaffermi il rispetto degli *interna corporis* dell'altro ramo del Parlamento...

PASTORE. Io sono ancora studente universitario perchè non sono mai riuscito a prendere la laurea.

CORNAGGIA MEDICI. Ma ha sempre dimostrato di essere un ottimo ragionatore ed un ottimo costituzionalista. Ed allora dica ai suoi colleghi che seggono a Montecitorio che abbiano la cortesia di provvedere affinchè l'iter di questi disegni di legge sia accelerato. Ma è cosa, io penso, e scusi, onorevole Ministro, se parlo di questioni che non le competono, che non riguardano il Governo, ma esclusivamente il Parlamento.

PASTORE. C'è un Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale intervie-

ne continuamente per ottenere che questo o quel disegno di legge sia discusso.

CORNAGGIA MEDICI. Ma lei sa benissimo che, in definitiva, l'organizzazione del lavoro parlamentare spetta ad altri organi.

PASTORE. Non ci venga a raccontare storie, siamo troppo vecchi parlamentari.

CORNAGGIA MEDICI. Non sono storie, è una realtà che si lega al Regolamento, alla prassi e alla tradizione parlamentare.

FERRETTI. Senatore Cornaggia Medici, è il Governo che deve proporre la legge, non sono i senatori: è un dovere del Governo!

CORNAGGIA MEDICI. Lei è ancora al tempo nel quale vi era quell'unificazione dei poteri che è stata una grave ragione di sciagura per l'Italia, come lei stesso, nelle ore della sofferenza e della carcerazione, ha dovuto riconoscere.

FERRETTI. Qui si tratta di fare una legge che il Governo non ha ancora proposto.

CORNAGGIA MEDICI. Alla lettera b) viene invitato il Governo a prendere i provvedimenti di sua competenza affinchè nel Consiglio di amministrazione della R.A.I.-TV siano compresi rappresentanti di tutti i partiti politici. Una volta tanto è il caso di dire che, se i partiti politici hanno una loro cittadinanza nella Costituzione italiana, se i partiti politici hanno una loro espressione valida nel Parlamento, non è detto che quella che venne chiamata da taluno, con un neologismo, partitocrazia, si debba estendere a tutti gli organi.

PASTORE. Però il vostro dominio lo volete estendere, volete comandare dappertutto. (*Commenti dal centro*).



CORNAGGIA MEDICI. In Russia, senatore Pastore, dove i partiti sono aboliti e c'è un solo partito, non è certo possibile parlare di partitocrazia. (*Vive proteste dalla sinistra*). Vi dicevo dunque che questa vostra volontà di inserire i partiti politici nel Consiglio di amministrazione della R.A.I. io penso, e vi faccio grazia della lettura dell'atto di concessione, non sia conforme all'attuale atto di concessione che stabilisce le origini e le cariche specifiche del Consiglio di amministrazione.

PASTORE. Dove tutti sono democristiani. (*Commenti*).

DE BOSIO. Infatti il Presidente è un liberale. Siamo, del resto, o non siamo, la maggioranza? (*Vivaci proteste dalla sinistra*). Guai se foste voi la maggioranza! (*Commenti e proteste dalla sinistra*).

CORNAGGIA MEDICI. Dicevo dunque che qualora voi voleste tanto politicizzare questo organo da arrivare ad una rappresentanza di tutti i partiti politici, vi potrebbe essere, in ipotesi, un'accettazione di questa tesi da parte degli italiani politicizzati, ma non certo da parte della grande maggioranza del popolo italiano, la quale non accetta che tutto sia ridotto allo schema e alla misura dei partiti. (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

VALENZI. Sei un provocatore!

CORNAGGIA MEDICI. C'è tanto da fare per sistemare la questione tunisina che è meglio che si occupi di quella questione e non di questa piccola questione.

Ora, la pretesa, che voi avete, di avere non solo una presenza proporzionale qui, ma di averla anche in organi che possano essere, indirettamente, proiezione del Governo, è una pretesa la quale è contraria alle norme costituzionali. (*Interruzioni, proteste dalla sinistra*).

Instaurare un sistema di questo genere vorrebbe dire insabbiare questo organo e creare la impossibilità di una decisione... (*Interruzioni dalla sinistra*).

Quanto poi a quello che voi chiedete, cioè l'inserimento, negli organi direttivi e redazionali, di intellettuali e giornalisti capaci, senza discriminazione politica, in modo che si stabiliscano equilibrio e reciproco controllo, consentite che, per esempio, nominando un mio vecchio amico comunista di Milano, l'onorevole Raffaello De Grada, vi dica che il nostro modo di agire è stato estremamente longanime... (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*).

Quanto alla questione che l'attuale comitato per i programmi sia messo in grado di esercitare veramente la sua funzione di direzione e di controllo, credo che voi siate caduti in un equivoco, perchè in ogni organizzazione, — ed anche la R.A.I.-TV è una società per azioni — la direzione generale ha il controllo supremo ed esplica le funzioni che debbono essere esercitate... (*Interruzioni dalla sinistra*).

Quanto al fatto che voi chiediate che la obiettività e l'imparzialità diventino qualità effettive e quotidiane, per dirlo alla toscana, di tutte le rubriche della R.A.I.-TV, io vorrei fare un piccolo discorso sereno con gli amici dell'opposizione. Che cosa significano obiettività ed imparzialità?

BOSIO. Non le conosci neanche per sentito dire!

CORNAGGIA MEDICI. Vediamo di chiarire, se ci riusciamo. E prendiamo a titolo di dimostrazione due altri concetti, il concetto di libertà e il concetto di democrazia.

BERTOLI. Alla larga...

CORNAGGIA MEDICI. È chiaro, senatore Bertoli, ma lei non agisce per assiomi come ingegnere, non ha i suoi corollari? Si metta alla lavagna e dimostri, onorevole ingegner Bertoli!

Ora, il nostro concetto di libertà è chiaro, è un concetto metafisico, è un concetto trascendente (*Vivaci interruzioni dalla sinistra*)...

PASTORE. È il concetto clericale!...

CORNAGGIA MEDICI. ... perchè noi pensiamo che la libertà consista precisamente in questo, nel consentire il massimo sviluppo della personalità umana in ordine anche ai suoi fini trascendenti.

PASTORE. Alleati del fascismo!

CORNAGGIA MEDICI. Ma lasci andare il fascismo, che siamo al 25 luglio ed il fascismo è morto e sepolto da vent'anni! Lasci andare il fascismo e torniamo al punto.

Voi, invece, avete un concetto di libertà molto più semplice, il concetto di allinearsi col potere di chi comanda; sia detto con tutto il rispetto che spesso è una concentrazione di potere tale da poter essere definita, con tutta verità letteraria, storica e filosofica, una dittatura. (*Clamori e vivaci proteste dalla sinistra*).

Noi invece abbiamo tutt'altro concetto della libertà e della democrazia. Per voi la democrazia ...

PASTORE. Ma dove eravate voi quando noi combattevamo contro il fascismo? Facevate i quattrini!

(*Proteste dal centro e richiami del Presidente*).

CORNAGGIA MEDICI. Senatore Pastore, se vuole sentire, il mio pensiero sul fascismo, se lo vada a leggere sull'«Avanti» del 29 ottobre 1922; se lo potrà rileggere e rivedere. Se poi dovessimo fare delle questioni di fascismo, io potrei dire che lei questa sera commette anche una piccola indiscrezione verso il suo collega e uomo di partito che fa parte proprio della Commissione R.A.I.-TV, i cui libri di esaltazione del fascismo non abbiamo dimenticato. (*Approvazioni dal centro e proteste dalla sinistra*).

SERENI. Come era fascista lui, potevo esserlo anch'io. Lui non lo è più, ma lei lo resta, senatore Cornaggia Medici, questa è la differenza.

CORNAGGIA MEDICI. Io sono democristiano e basta.

Dunque vedete, onorevoli colleghi, che non siamo d'accordo nè sul concetto di libertà nè su quello di democrazia. Io vi ho detto altre volte quella che è la vostra concezione anche sul Parlamento; per voi il Parlamento è un ponte di passaggio, per noi è un'istituzione permanente; per noi c'è la concezione della pluralità dei partiti, per voi c'è la concezione monopartitica (*Vivaci proteste e clamori dalla sinistra e applausi dal centro*).

Dunque, vedete come è difficile che noi ci possiamo accordare. Ed allora permettete che io vi dica che se per obiettività voi intendete dire che la R.A.I.-TV deve riferire gli avvenimenti così come nella realtà, nella loro metafisica, direi filosoficamente, si sono svolti, credo che non avrete certo da lamentarvi; e se direte che vi sono state mutilazioni, se direte che vi sono state limitazioni, avrete magari in concreto la possibilità di dolervi, ma io vi posso affermare che nessun Governo e nessun Parlamento, a maggioranza definita come il nostro, ha concesso all'opposizione, anche in sede di R.A.I.-TV, una cittadinanza e una possibilità di esplicazione maggiori di quelle che qui sono state concesse. (*Vivacissime proteste e clamori dalla sinistra. Ripetuti ed energici richiami del Presidente*). Inoltre viene chiesto che siano chiamati nelle varie rubriche (sindacali, agrarie, eccetera) rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali, cooperative, eccetera. Gli onorevoli colleghi avranno constatato che tutto questo è già avvenuto molte volte. (*Proteste del senatore Pastore*). Ho già affermato che altri di altri settori possono avere un'opinione contraria a questa, ma se questa mozione intende mettere in essere il tentativo di creare un movimento in questo senso, io rispondo che la realtà attuale ha già largamente raccolto queste esigenze. (*Interruzione del senatore Gombi*).

Chiede ancora la mozione che la «Tribuna Politica» sia migliorata, in modo da offrire a tutti i cittadini panorami sempre più completi (che è un francesismo per «compiuti») (*commenti; ilarità*) delle posizioni assunte di volta in volta dai partiti o gruppi parlamentari sulle varie questioni attuali o

di importanza nazionale. Orbene, ho già affermato che non ritengo possibile che questo organo di diffusione delle idee, del pensiero, dei sentimenti, delle immagini, debba diventare un organo strettamente politico.

« Tribuna Politica », così come è stata attuata su iniziativa del Presidente del Consiglio, onorevole Amintore Fanfani, potrà essere diversamente regolamentata, perchè tutto è suscettibile di miglioramento, ma indubbiamente ha già dato la prova di quel senso democratico che non è solo del nostro spirito e della nostra volontà ma è della nostra realtà operante. *(Interruzione del senatore Busoni)*.

La mozione domanda che tutte le associazioni culturali e professionali possano usufruire della R.A.I.-TV. Ora, gli onorevoli colleghi dei settori della sinistra di questa Assemblea che fanno parte della Commissione di vigilanza sanno come, anche per ragioni tecniche, una chiamata indiscriminata di tutti gli organismi italiani perchè partecipino all'attività delle radiodiffusioni e delle tele-diffusioni è semplicemente inattuabile. Ma è noto a tutti come fra gli elementi che collaborano permanentemente all'attività della R.A.I. e della televisione si trovino elementi di ogni categoria politica, che hanno la possibilità di parlare attraverso i microfoni e di apparire sul video in tutte le case italiane.

L'ultima richiesta della mozione è relativa ad un invito al Governo perchè informi il Parlamento sulle direttive che saranno seguite per l'utilizzazione del secondo canale televisivo, di imminente apertura. Si tratta di una risposta che implica la responsabilità del Governo, che riguarda un fatto futuro ed in ordine alla quale io rispetto le competenze del Ministro.

Onorevoli colleghi, le ragioni che io ho esposto e che sono state accolte da voi con una simpatica, gioiosa e giovanile reazione *(Commenti e ilarità)* credo abbiano fatto comprendere quale sia la nostra cristiana apertura su questi problemi. Si parla tanto di apertura a sinistra, ma noi siamo aperti, possiamo dire, su tutti i 360 gradi della bussola, e pronti a raccogliere suggerimenti da tutte le direzioni, specialmente se si tratta di acquisire voi *(rivolto ai settori di sini-*

*stra)* alla nostra concezione dell'essere e della civiltà e se si tratta di aiutarvi a venire verso la verità, la democrazia, la libertà come noi l'intendiamo. Noi siamo a vostra disposizione. Ed io stasera ho voluto adempiere a questo piccolo compito di ricordarvi come differiscano queste nostre concezioni essenziali; ma proprio perchè voi avete reagito, proprio per i motivi cui ho accennato e che saranno ribaditi dall'ingegno e dalla competenza, dalla responsabilità e dalla cultura del Ministro competente, il mio amico senatore Spallino, vi dico che il nostro Partito voterà contro la vostra mozione, perchè la radio e la televisione italiana restino uno strumento che serva alla verità, alla democrazia ... *(interruzioni dalla sinistra)* alla libertà così come noi l'intendiamo. E non posso, onorevoli colleghi, cessare di parlare senza, come si direbbe dalle sue parti, senatore Zucca, buttarvi la cima; lei è un uomo dei porti e delle riviere, è uomo di bastimenti. Vorrei chiedere a voi una cooperazione perchè la R.A.I.-TV, nel settore dell'elevazione morale del popolo italiano, nella prospettiva di ciò che c'è di vero e di buono, nel sottacere e nel disprezzare ciò che c'è di falso e di cattivo, abbia a dare un gran contributo perchè soprattutto la gioventù che ascende verso la vita cresca secondo quelli che pur nel vostro intimo sentimento sono dei pensieri presenti a voi: infatti qualcosa rimane in voi di questa nostra ideologia cristiana che voi potete interpretare in un modo diverso, ma di cui nell'intimo della coscienza, sentite la validità e l'infinito valore. *(Vivi applausi dal centro)*. *(Interruzioni dalla sinistra)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valenzi. Ne ha facoltà.

V A L E N Z I . Non posso non rilevare, dopo la larghezza delle esposizioni dei colleghi del mio settore e di quegli altri del Parlamento che hanno praticamente accolto nei termini essenziali la nostra mozione, come sia stato insufficiente l'interesse con cui la maggioranza ha partecipato a questo dibattito. Basti il fatto che l'unico rappresentante della maggioranza è stato il senatore Cor-

naggia Medici, con il discorso che testè avete sentito. Mi domando se egli può rappresentare l'insieme di un partito nazionale come il vostro, dicendo quelle cose che facevano o ridere o erano semplicemente una provocazione. (*Interruzioni dal centro*). D'altra parte, abbiamo visto alternarsi al banco del Governo diversi Ministri che hanno educatamente ascoltato gli interventi che in questa Aula sono stati pronunciati ma che evidentemente non potevano dare un parere su questa questione, perchè incaricato a rispondere è il ministro Spallino. Abbiamo anche ascoltato stamattina lo stesso Presidente della Commissione di vigilanza sulla R.A.I.-TV il quale giustamente protestava per il modo come la discussione si svolgeva e per le assenze nel settore della maggioranza.

Tutto ciò conferma in pieno, oltre le dichiarazioni fatte già dal ministro Spallino l'altra sera e anche durante la discussione, in questa sede, dell'interpellanza presentata dal settore d'estrema destra, conferma — dicevo — la volontà del Governo di non voler rispettare i diritti del Parlamento nè il dettato della Corte costituzionale, per conservare in pieno, in modo assoluto, il monopolio, non di Stato, ma di Governo e di partito, della televisione!

È già stato detto in quest'Aula — e lo ripeto — che vi sono sei proposte di legge che da mesi e mesi attendono di essere esaminate dal Parlamento; ed è comico e ridicolo che venga il senatore Cornaggia Medici a chiedere al senatore Pastore di essere lui ad intervenire perchè tali provvedimenti vengano discussi in Parlamento! Tutti sappiamo come vanno queste cose: se questi disegni di legge non si discutono, ciò avviene perchè il Governo e la maggioranza non vogliono che siano discussi!

D'altra parte, è stato detto, giustamente, che il Governo non ha presentato alcun progetto, e ciò dimostra la sua volontà di restare nell'attuale situazione — perchè gli conviene — di confusione, di caos, di libero arbitrio, in cui non è possibile richiamarsi ad alcunchè di preciso ed al rispetto di certe regole!

Un anno è passato, dalla sentenza della Corte costituzionale — del 13 luglio 1960 -- e non si è fatto niente lo stesso!

La Commissione parlamentare della R.A.I.-TV ha votato, con 9 voti contro 9 — un voto, quindi, abbastanza serio ed impegnativo — per la soppressione dei commenti politici; ed invece i commenti politici continuano!

E siccome si dice che 9 contro 9 non significa maggioranza, allora non si rispetta un voto che, praticamente, indica che più che la maggioranza del Parlamento è contraria a questi commenti politici!

Basterebbe ricordare quello che è avvenuto ieri sera! Ieri sera, chi ha ascoltato il telegiornale della notte, ha sentito, da parte di colui che leggeva le notizie, i commenti e le informazioni sui lavori del Parlamento; si è potuto così sapere che alla Camera dei deputati aveva parlato il ministro Gonella ed aveva espresso il suo parere su un disegno di legge che era in discussione, e che poi, al Senato, si era discusso un disegno di legge concernente la riorganizzazione del Ministero della difesa e che nel corso della discussione aveva parlato il ministro Andreotti — e qui una lunga esposizione su quello che aveva detto — che aveva parlato il senatore Jannuzzi — ed anche a questo proposito alcune indicazioni abbastanza concrete — e poi silenzio assoluto! Che avessero parlato il senatore Tolloy, il senatore Palermo e lo stesso senatore Cornaggia Medici, non è stato detto per niente! Nemmeno una parola per dire, semplicemente, che c'era stato in Parlamento un settore il quale era contrario a quel disegno di legge! E non c'era nemmeno l'indicazione che i comunisti, o comunque le sinistre, avevano votato contro. Niente, tutto è andato come se non vi fosse stata opposizione!

**B O S I .** Questa è l'obiettività della R.A.I. TV!

**A N G E L I L L I .** Ma nella rubrica « Ieri al Parlamento » è stato detto tutto, si è parlato diffusamente!

**V A L E N Z I .** Ma io sto parlando del telegiornale della notte! È inutile che si venga a dire che se n'è parlato in « Ieri al Parlamento », perchè si sa che il numero delle persone che ascolta la televisione è di gran lunga superiore al numero di quelle che

ascoltano « Ieri al Parlamento »! Ed è per questo che voi date le notizie a « Ieri al Parlamento » e non alla televisione! Non siamo mica dei ragazzini e non potete accontentarci con queste risposte!

Ieri, ancora, si parlava sempre del senatore Magliano, del senatore Picardi, e poi dell'onorevole Fanfani; ma non c'è stato un solo nome di personalità politica, che non fosse democristiano, pronunciato dai commentatori, non c'è stato un solo nome appartenente ad alcun altro settore, non c'è stata alcuna indicazione di come si fossero comportati gli altri settori di fronte a quel disegno di legge! Vi pare una cosa onesta, questa?

J A N N U Z Z I . Hanno parlato di me, ma io ero il relatore!

V A L E N Z I . Giustissimo, ma hanno parlato anche gli altri!

E sono, queste, questioni che noi potremmo sollevare ogni giorno, perchè ogni giorno si commettono di questi abusi, che dimostrano, per l'appunto, la vostra volontà di perseguire questa strada!

Ma, in particolare, ciò che è più grave è quanto il senatore Spallino diceva in risposta (speriamo che questa volta risponda diversamente alla mozione) all'interpellanza del senatore Ferretti e cioè che, in fondo, il Governo è stato generoso nel concedere 12 trasmissioni ai partiti politici, dimenticando che vi sono 12 trasmissioni per le personalità, 12 per i Convegni, 12 per il Governo e che quindi praticamente avremo una percentuale che va forse da 1 a 50; per cui un partito sarà ascoltato su altre 50 trasmissioni che riporranno in modo diverso, attraverso personalità o Convegni, le tesi governative e le tesi della maggioranza. (*Interruzione del senatore De Bosio. Repliche dalla sinistra*). All'anima della generosità! Questa è la generosità di Arpagone!

D'altra parte, non vi è soltanto questo. Vi è un'altra serie di cose che qui già sono state dette ed avanzate a ragione. Vi è il modo in cui si scelgono i dirigenti della R.A.I.-TV, che sono tutti gerarchi della Democrazia Cristiana, escono tutti dal « Popolo »,

fanno la scuola al « Popolo » e poi vanno a dirigere la R.A.I.-TV. Sono, poi, così scrupolosi nell'andare al di là anche delle direttive del Partito per cui si è verificato anche ultimamente un vero scontro, quando la televisione ha trasmesso la seduta della Camera in cui il Presidente del Consiglio Fanfani rispondeva alla mozione Nenni. Ebbene, secondo gli accordi presi tra il Presidente Leone, che ha avuto già modo personalmente di protestare perchè il Parlamento era dimenticato, l'onorevole Fanfani, Presidente del Consiglio, l'onorevole Lajolo e l'onorevole Delle Fave, ogni partito avrebbe avuto 10 minuti di tempo al video, mentre l'onorevole Fanfani avrebbe avuto un tempo presso a poco uguale, pochi minuti, infine, gli altri rappresentanti degli altri Gruppi. Ora, questi accordi non sono stati affatto rispettati, perchè il discorso dell'onorevole Fanfani è stato dato interamente, mentre per gli altri il tempo è stato al di sotto dei 10 minuti.

Ora, ogni giorno vi sono degli episodi del genere. L'altro giorno il senatore Donini protestava contro un commento di Jader Jacobelli. Ma se noi dovessimo ogni volta fare un'interrogazione (e bisognerebbe fare così, bisognerebbe lottare giorno per giorno), dovremmo ogni giorno interessare il Parlamento per degli abusi, per degli scontri che sono avvenuti e che avvengono alla R.A.I.-TV, in questo importantissimo organismo propagandistico, che è diventato uno strumento di propaganda di una parte politica e del Governo. Sono nate delle organizzazioni per cercare di esprimere il parere degli utenti della R.A.I.-TV, e ve n'è una presieduta dal senatore Parri. Ebbene, la R.A.I.-TV ha ignorato l'esistenza di queste organizzazioni, mentre se ne è formata una di origine cattolica, che, immediatamente, è stata chiamata a dare il suo parere.

Insomma, voi dimenticate che i milioni di italiani che pagano il canone di abbonamento per la R.A.I.-TV non sono soltanto i vostri elettori e gli iscritti al vostro partito; vi è gente di diversi partiti e di diversi orientamenti politici, che intende che la R.A.I.-TV sia uno strumento che rispetti le opinioni di tutti coloro i quali contribuiscono con il loro denaro al funzionamento di questo Ente e

che hanno diritti uguali agli altri cittadini. Voi volete appunto arrivare a questo, che milioni di italiani non rinnovino l'abbonamento? Potrebbe essere anche questa una soluzione alla quale molti potrebbero ricorrere per far capire che questo modo di andare avanti non piace loro. Ma quello che è grave è che il discorso del senatore Cornaggia Medici e le vostre risposte ed interruzioni dimostrano che voi addirittura andate al di là di quelle che sono le posizioni di certi uomini politici della vostra stessa parte, i quali hanno riconosciuto ben fondate certe nostre richieste ed hanno ammesso che qualcosa deve cambiare, forse anche sotto la pressione popolare, forse anche sotto la pressione di certi gruppi di uomini di cultura che hanno espresso il loro parere negativo anche nei confronti del tipo e del livello dei vostri programmi. Ma il fatto è che anche le vostre interruzioni ed il discorso del senatore Cornaggia Medici, l'unico discorso democristiano in questo dibattito, dimostrano la vostra intransigenza, la vostra chiusura di fronte a queste rivendicazioni, che non sono di una parte politica, ma di una parte importante del Paese.

Ebbene, che ci dirà lei, onorevole ministro Spallino? Non voglio andare molto lontano, perchè il tempo stringe e queste cose che io dico molti altri le hanno dette meglio di me. Noi attendiamo una sua risposta; comunque, adesso stiamo per chiudere il Parlamento e andare in ferie, ma è chiaro che sulla questione della R.A.I.-TV la battaglia, da parte nostra, va condotta con maggiore forza ed energia e che noi non tolleremo che su questa strada si vada verso il monopolio di un partito, anzi di un gruppo politico, di una parte addirittura di un partito e che il Governo faccia conto di non capire e che quando dà la possibilità di parlare, in qualche rara occasione, come è « Tribuna politica », consideri di aver fatto il massimo del suo dovere. Bisogna che la TV diventi quello che la Corte costituzionale ha indicato, cioè uno strumento al servizio dei cittadini, che possa dare a tutto il nostro Paese un decisivo contributo ad elevare il suo livello politico e culturale. (*Applausi dalla sinistra*).

**P R E S I D E N T E** . Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulla mozione. Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

#### **Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti**

**P R E S I D E N T E** . Comunico che, nelle sedute di stamane, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

*1ª Commissione permanente* (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno):

« Aumento del contributo obbligatorio a carico delle pensioni privilegiate a favore dell'Unione nazionale mutilati per servizio » (1506), di iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri;

« Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 » (1508);

« Stato giuridico ed avanzamento dei militari di truppa e norme sui vicebrigadieri del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (1533);

*4ª Commissione permanente* (Difesa):

« Riordinamento dell'indennità ai primi capitani, dell'indennità ai componenti i Corpi musicali militari e del soprassoldo ai sottufficiali e alla truppa dell'Arma dei carabinieri e delle Forze di polizia addetti ai radiocollegamenti » (1410-B);

« Conferimento agli ufficiali maestri direttori di banda dell'Arma dei carabinieri, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo delle guardie di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del grado di maggiore » (1580), di iniziativa del deputato Russo Spena;

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alla legge 11 aprile 1955, numero 379, concernente gli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1267), di iniziativa dei deputati Alpino ed altri;

« Adeguamento di alcune voci della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, concernente nuove norme sull'imposta di bollo, e concessione di premi per la scoperta e la repressione di reati » (1366-B);

« Integrazione dell'articolo 253 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 » (1621), di iniziativa dei deputati Limoni ed altri;

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

« Indennità da corrispondere al personale di segreteria, agli aiutanti tecnici e al personale ausiliario delle scuole e degli istituti d'istruzione media di ogni ordine e grado, nonché delle scuole ed istituti d'istruzione artistica, durante il periodo degli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza, maturità e abilitazione » (1108), di iniziativa dei senatori Caleffi e Bellisario;

« Ulteriori norme interpretative della legge 13 marzo 1958, n. 165, sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli Istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica » (1565), di iniziativa dei senatori Tirabassi e Moneti;

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Contributo dello Stato ai Comuni per la costruzione e il miglioramento degli impianti elettrici » (1647), di iniziativa del deputato Alessandrini;

8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione):

« Norme sull'ammasso volontario del burro » (1594);

« Provvidenze a favore dei formaggi " parmigiano-reggiano " e " grana-padano " prodotti nella campagna 1960-61 » (1595);

« Colorazione delle sementi da foraggio provenienti dall'estero » (1617), di iniziativa dei deputati Prearo ed altri;

« Provvidenze per l'olivicoltura » (1651);

« Prezzo di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1959 e 1960 » (1652), di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri;

« Prezzo e condizioni di cessione all'industria saccarifera delle barbabietole da zucchero di raccolto 1961 » (1655), di iniziativa dei deputati Bonomi ed altri.

#### Annunzio di mozioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura della mozione pervenuta alla Presidenza:

C A R E L L I , *Segretario*:

« Il Senato,

convinto della necessità di dare un'organica disciplina alla politica degli ammassi, impegna il Governo ad affrontare il problema proponendo gli opportuni provvedimenti legislativi specie nei confronti delle cooperative » (35).

MENGHI, CARELLI, MILITERNI, GALLI, BOSI, MILILLO, DE LEONARDIS, MASCIALE, DARDANELLI, RAGNO, DESANA, BOLETTIERI, PAJETTA

#### Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza:

C A R E L L I , *Segretario*:

Al Ministro degli affari esteri, per sapere quali passi intenda compiere il Governo di fronte alla situazione creatasi in Tunisia dove il rifiuto del Governo francese di sgombrare la base militare di Biserta, come legittimamente rivendicano il popolo e il Governo

della Repubblica di Tunisia, ha dato luogo ad una apertura di ostilità e minaccia di aprire un focolaio di guerra nel Mediterraneo. Prima che il Parlamento sospenda i suoi lavori per il periodo delle ferie estive, gli interroganti chiedono che il Governo italiano si impegni formalmente di fronte al Parlamento a fare tutto quanto è possibile perchè rapidamente la pace possa tornare sull'altra sponda del canale di Sicilia (1222).

VALENZI, SPANO, SECCHIA, MAMMUCARI, GRAMEGNA, GOMBI, GRANATA, PASTORE, SCOTTI, FIORE, PELLEGRINI, PALERMO, BOCCASSI, MENCARAGLIA, DE LUCA Luca, CARUSO, DONINI, BERTI, GIANQUINTO, MARCHISIO, VERGANI

Al Ministro degli affari esteri, per sapere quale azione intenda svolgere di fronte alla grave situazione creatasi in Tunisia in seguito al rifiuto del Governo francese di sgombrare la base militare di Biserta e come si proponga di difendere l'incolumità e gli interessi dei nostri connazionali colà residenti e di contribuire alla salvaguardia della pace (1223).

BARBARESCHI, FENOALTEA, CIANCA

*Interrogazioni  
con richiesta di risposta scritta*

Al Ministro della sanità, per conoscere se tutti i Comuni superiori ai 30.000 abitanti hanno ottemperato al disposto dell'articolo 8 della legge n. 837, del 25 luglio 1956, relativo all'obbligo dell'istituzione di appositi dispensari per la profilassi e per la cura gratuita delle malattie veneree; quanti Comuni inferiori ai 30.000 abitanti si sono avvalsi del concorso statale o hanno comunque istituito i dispensari suddetti; quanti nuovi dispensari per la profilassi e la cura gratuita delle malattie veneree sono stati istituiti dall'entrata in vigore della succitata legge n. 837 (2513).

SAMEK LODOVICI

Al Ministro della sanità, per conoscere il numero assoluto e la percentuale dei casi sierologicamente positivi per la lue accertati ogni anno negli ultimi dieci anni, con esami praticati direttamente dagli Istituti interpellati:

a) dai gabinetti di analisi degli ospedali e delle cliniche;

b) dai laboratori degli uffici sanitari comunali;

c) dai laboratori di igiene e profilassi provinciali.

Atteso che molti ospedali per gli esami sierologici per la lue si rivolgono ai laboratori provinciali di igiene o ad ospedali più attrezzati, si sottolinea l'indispensabilità, ad evitare moltiplicazioni dei risultati positivi, che i dati si riferiscano solamente ad esami compiuti direttamente dagli istituti richiesti.

Si prega altresì di far conoscere il numero assoluto e la percentuale annuale, per lo stesso periodo di cui sopra, dei casi di lue ignorata, accertati sierologicamente, rispettivamente con manifestazioni cliniche in atto, rilevati nei ricoverati dei due sessi accolti nei vari ospedali e cliniche nell'ultimo decennio (2514).

SAMEK LODOVICI

Ai Ministri della sanità e della difesa, per conoscere quanti esami sierologici del sangue, per la lue, sono stati praticati ogni anno o frazione di anno nei militari, rispettivamente all'inizio del servizio militare o all'atto dell'invio in congedo, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 837, del 25 luglio 1956, a partire dalla data della sua entrata in vigore.

Per conoscere, altresì, quale è la percentuale dei casi risultati sierologicamente positivi per la lue, accertati nei singoli anni, rispettivamente nei soggetti all'inizio e alla fine del servizio militare (2515)

SAMEK LODOVICI

Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, per conoscere se sono stati fatti accertamenti circa le cause,



che hanno determinato un grave stato di malessere, e per alcuni gravissimo, a cento lavoratori dello stabilimento chimico-farmaceutico « Leo » sito in Roma;

se sono state appurate le eventuali responsabilità e presi provvedimenti, in base alle leggi vigenti, contro coloro che si sono resi colpevoli o di mancata assistenza o di incuria o di inosservanza delle norme igieniche e sanitarie, così da determinare il processo di avvelenamento dei cento lavoratori;

se sono state impartite disposizioni — e se si sono predisposte le necessarie misure di controllo — affinché nello stabilimento — sia che si tratti di reparti di lavorazione, o della cucina e mensa — siano applicate tutte le misure, di cui alle norme legislative, perchè non si abbiano più a verificare stati di malessere collettivo e individuale dovuti a fenomeni di avvelenamento (2516).

MAMMUCARI

Al Ministro della difesa, per conoscere se corrisponde a verità la notizia relativa alla assegnazione in appalto per tre anni dal 1961 al 1963 — sia pure dopo regolare gara — della falciatura del fieno su alcune centinaia di ettari della tenuta demaniale « Montemaggiore » a Montelibretti ad un Ordine religioso — sembra frati Trappisti o similari — che a sua volta ha dato in subappalto a imprenditori e proprietari di Montelibretti la falciatura;

se risulta al Ministro che la falciatura ha avuto luogo nel mese di luglio, così che il prodotto è divenuto inutilizzabile, tanto che se ne avvia una parte — a quanto si afferma in loco — alle cartiere di Tivoli;

se, così operando, sono stati tutelati gli interessi della Pubblica Amministrazione e delle collettività, e in particolare gli interessi dei coltivatori diretti di Montelibretti;

se non si ravvisa l'opportunità e la necessità di esaminare a quali condizioni le centinaia di ettari della tenuta di « Montemaggiore » non utilizzabili per il C.S.E.M. o per altre attività, di cui al Ministero della

difesa, possono essere trasferiti a contadini di Montelibretti attraverso la Cassa della piccola proprietà contadina (2517).

MAMMUCARI

Al Ministro della pubblica istruzione, per sapere se, in accoglimento della richiesta avanzata dalla Direzione della scuola di avviamento professionale di tipo agrario di Siena - Scacciapensieri, in considerazione del fatto che l'iscrizione di un sufficiente numero di alunne ha determinato la necessità di istituire cattedre di lavori femminili e di economia domestica, non intenda rendere di ruolo tali cattedre, attualmente coperte per incarico o comando.

Per l'ubicazione della scuola, al centro di una popolosa zona periferica, irregolarmente collegata con automezzi al centro cittadino, il provvedimento faciliterà il compimento dell'obbligo scolastico a numerose alunne che sarebbero altrimenti portate ad interrompere lo studio dopo il proscioglimento elementare (2518).

MENCARAGLIA

Ai Ministri della sanità e dell'interno, per sapere se sono ad essi note le ragioni per le quali i comuni di Oppido Mamertina e Varapodio (provincia di Reggio Calabria) tra cui primeggia in primo piano la frazione di Messignadi, da vari anni trascurano completamente la difesa dell'igiene pubblica, omettendo l'uso di normali efficaci medicinali insetticidi, moschicidi, eccetera, per la qual cosa quelle popolazioni sono flagellate dal permanente e non più contenibile disagio oltre che da vari casi di infezione ed esposte a pericoli per la salute pubblica.

Tutto questo stato di abbandono provoca, come è naturale, un generale disappunto che a volte raggiunge il limite della indignazione e forma oggetto di sfavorevoli commenti. Si chiede, pertanto, di sapere come intendano provvedere per salvaguardare le popolazioni laboriose di quelle zone dal pericolo incombente per lo sviluppo di malattie infettive ed epidemiche conseguenti alla mancanza d'igiene (2519).

MARAZZITA

Al Presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se e quando potrà essere finanziata ed eseguita la progettazione della rete stradale obbligatoria in provincia di Reggio Calabria, con particolare riguardo ai seguenti tronchi, la cui esecuzione si rende improcrastinabile sotto tutti i punti di vista:

1) strada Cittanova-Molochio-Oppido Marmertina-Messignadi-bivio Lubrichi;

2) strada Rizziconi-Drosi-Melicucco;

3) strada Feroletto della Chiesa-contrada Ciuciola;

4) strada Anoa Inferiore-Melicucco;

tutte esse strade facenti parte del comprensorio di bonifica di Rosarno (2520).

MARAZZITA

Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda promuovere, d'accordo con gli altri Ministeri competenti, per evitare la già minacciata chiusura di tutte le aziende moltipliche della Campania, giustificata dalla mancata risoluzione del grave disagio in cui versano, per la concorrenza delle aziende similari site nei luoghi di produzione granaria, concorrenza che, per il divieto di approvvigionamento libero di grano tuttora esistente, esse non sono in grado di fronteggiare, con grave danno delle numerose maestranze dipendenti, con aumento della già larga disoccupazione settoriale e regionale, con la grave ingiustizia di una disuguaglianza imposta e che può ritenersi anche incostituzionale (2521).

RICCIO

**Per lo svolgimento di interrogazioni**

P A L E R M O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P A L E R M O . Come è stato annunciato dalla radio e dalla televisione purtroppo,

poco lontano dal nostro Paese, in Tunisia, è scoppiato un grave conflitto. Le notizie di cui siamo in possesso, sono gravi e preoccupanti. Io ritengo, onorevole Presidente, che, prima di andare in ferie, noi abbiamo il dovere di preoccuparci di questo grave problema. È necessario perciò che un rappresentante del Governo domani venga qui al Senato per rispondere ad una interrogazione (n. 1222), che ho presentato, insieme ad altri colleghi, sull'argomento. Nell'inviare un saluto al popolo tunisino, noi desideriamo che il Governo si impegni perchè, nel quadro dell'indipendenza dei popoli, voglia fare tutti gli sforzi per salvaguardare la pace; e così il Parlamento potrà avere la certezza che il Governo sarà vigile nel difendere la pace, e ciò non solo nell'interesse del nostro Paese ma anche di tutti quei popoli che combattono per la loro indipendenza e la sovranità dei loro Paesi.

F E N O A L T E A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E N O A L T E A . Rivolgo vivissima preghiera per lo svolgimento dell'interrogazione n. 1223 che ho presentato con altri colleghi.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro, delle poste e delle telecomunicazioni a riferire le richieste dei senatori Palermo e Fenoaltea ai Ministri competenti.

S P A L L I N O , *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Riferirò ai Ministri competenti il desiderio espresso dai senatori Palermo e Fenoaltea.

P A L E R M O . Ci appelliamo a lei, signor Presidente, perchè svolga tutti i passi opportuni.

P R E S I D E N T E . La Presidenza si farà parte diligente presso il Governo.

**Ordine del giorno****per la seduta di venerdì 21 luglio 1961**

**P R E S I D E N T E .** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 21 luglio, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione della mozione:

**PASTORE (VALENZI, LUPORINI, BERTI, DONINI, PALERMO, SPANO, GRANATA, MENCARAGLIA, MAMMUCARI, GIANQUINTO, CECCHI, GRAMEGNA).**

Il Senato,

considerato lo sviluppo della R.A.I.-TV e la sua grande e sempre crescente importanza come strumento di informazione e di cultura;

considerato che la Corte costituzionale nella sua sentenza del 13 luglio 1960, n. 59, ha affermato essere legittimo il monopolio statale in quanto costituisce, nelle condizioni attuali, il mezzo migliore per assicurare a tutti i cittadini il diritto di esprimere il proprio pensiero e di ricevere notizie e nozioni obiettive su tutte le questioni culturali, pubbliche e sociali;

considerato che la legislazione sulla R.A.I.-TV deve essere adeguata alle sue funzioni pubbliche in corrispondenza ai tempi in sempre più rapida evoluzione,

invita il Governo a far opera affinché vengano discussi in Parlamento i progetti di legge già da tempo presentati, chiarificando il proprio pensiero ed i propri orientamenti,

e nel frattempo a prendere tutti i provvedimenti di sua competenza affinché nel Consiglio di amministrazione della R.A.I.-TV siano compresi rappresentanti di tutti i partiti politici, e negli organi direttivi e redazionali siano inclusi intellettuali e giornalisti capaci, senza discriminazione politica, in modo che si stabiliscano equilibri e reciproco controllo,

affinchè l'attuale comitato per i programmi sia messo in grado di esercitare

veramente la sua funzione di direzione e di controllo,

affinchè l'obiettività e l'imparzialità diventino qualità effettive e quotidiane di tutte le rubriche della R.A.I.-TV,

affinchè siano chiamati nelle varie rubriche (sindacali, agrarie, eccetera) rappresentanti di tutte le organizzazioni sindacali, cooperative, eccetera,

affinchè la Tribuna politica sia migliorata in modo da offrire a tutti i cittadini panorami sempre più completi delle posizioni assunte di volta in volta dai partiti o gruppi parlamentari sulle varie questioni attuali e d'importanza nazionale,

affinchè tutte le associazioni culturali, professionali, eccetera, possano usufruire della R.A.I.-TV,

considerando l'imminente apertura del secondo canale, il Senato invita il Governo ad informare il Parlamento sulle direttive che saranno seguite per la sua utilizzazione, affinché con tale sviluppo la R.A.I.-TV diventi sempre più strumento obiettivo ed imparziale di cultura, di informazione, di divertimento (33).

e dello svolgimento dell'interpellanza:

**BUSONI (BARBARESCHI, CIANCA, FENOALTEA, SANSONE, BANFI, DI PRISCO, RONZA, ALBERTI, MILILLO, CALEFFI).** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 59, del 6 luglio 1960, la quale, affermando legittimo il monopolio statale del servizio radiotelevisivo, in quanto lo Stato si trova istituzionalmente nelle condizioni più favorevoli per conseguire il superamento delle difficoltà frapposte dalla naturale limitatezza del mezzo alla realizzazione costituzionale volta ad assicurare ai singoli la possibilità di diffondere il pensiero con qualsiasi mezzo, rilevava l'esigenza di leggi destinate ad assicurare e disciplinare tale « possibilità potenziale », si chiede di conoscere quale sia stata e quale sia l'attività del Governo affinché il Parlamento addivenga al più presto alla emanazione di tali leggi; e

per conoscere — specialmente nell'imminenza dell'apertura del secondo canale televisivo — quali siano le direttive poste in atto affinché qualità effettive e permanenti delle trasmissioni siano l'obiettività e l'imparzialità nell'informazione, i programmi siano migliorati, le associazioni culturali, professionali, quelle sindacali e i partiti politici siano messi in grado di usufruire senza discriminazioni nè favoritismi di tale mezzo di diffusione ed esso

diventi veramente strumento di cultura, d'informazione e di divertimento secondo lo spirito di libertà, di eguaglianza e di elevazione che ispira la nostra Carta costituzionale (464).

La seduta è tolta (ore 20,15).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari